

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 settembre 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 settembre 2026, n. 168.

Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. (26G00188) .. Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2026.

Inserimento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) all'interno del Sistema statistico nazionale (SI-STAN). (26A05038) Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 1° settembre 2026.

Integrazione dell'allegato 1, punto 1.1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026. (26A05083) Pag. 4

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 24 settembre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, diciassettesima e diciottesima tranche. (26A05127) .. Pag. 5



DECRETO 24 settembre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 30 luglio 2026 e scadenza 15 febbraio 2037, terza e quarta *tranche*. (26A05128) Pag. 7

DECRETO 24 settembre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 28 agosto 2026 e scadenza 30 ottobre 2028, terza e quarta *tranche*. (26A05129) Pag. 9

DECRETO 25 settembre 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, prima e seconda *tranche*. (26A05140) Pag. 11

Ministero della saluteDECRETO 17 giugno 2026.

Aggiornamento dell'elenco dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti, riconosciuti dal Ministero della salute per le finalità della legge 10 febbraio 2020, n. 10. (26A05040) Pag. 15

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**DECRETO 17 settembre 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Zagara società cooperativa in liquidazione», in Volla, in liquidazione coatta amministrativa. (26A05041) Pag. 16

**Presidenza
del Consiglio dei ministri****DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**DECRETO 11 agosto 2026.

Attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. - Riparto delle risorse del progetto 1000 esperti. (26A05039) Pag. 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Commissario straordinario
per il recupero
e la rifunionalizzazione
dei beni confiscati
alla criminalità organizzata**ORDINANZA 24 settembre 2026.

Attivazione dei poteri sostitutivi per l'attuazione dell'intervento del Comune di Quindici finalizzato alla «Realizzazione di un centro polifunzionale e di prima accoglienza di protezione civile» su un bene confiscato - CUP B95G22000000006. (26A05130) Pag. 21

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni**PROVVEDIMENTO 2 settembre 2026.

Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo III (Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 172). (26A05042) Pag. 23

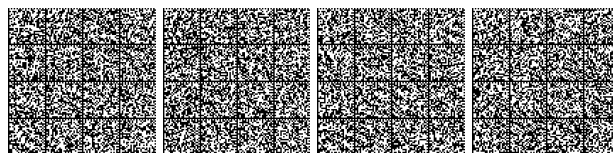
Università telematica «Pegaso»DECRETO 21 settembre 2026.

Modifica dello statuto. (26A05032) Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acetazolamide, «Cetaziol» (26A04992) Pag. 34

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salmeterolo xinafoato / fluticasone propionato, «Salmeterolo e Fluticasone Mebel». (26A05012). Pag. 35



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Pentasa». (26A05013) Pag. 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido tranexamico, «Ugurol». (26A05014) Pag. 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di flecainide acetato, «Almarytm». (26A05015) Pag. 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nifedipina, «Niprepar». (26A05016) Pag. 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esmololo cloridrato, «Esmololo Aurobindo». (26A05017) Pag. 37

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (26A05018) Pag. 38

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Hexal». (26A05033) Pag. 38

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A05117) Pag. 39

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sul Libretto smart (26A05141) Pag. 39

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (26A05142) Pag. 39

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 settembre 2026 (26A05043) Pag. 40

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 settembre 2026 (26A05044) Pag. 40

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 settembre 2026 (26A05045) Pag. 41

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 settembre 2026 (26A05046) Pag. 41

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 settembre 2026 (26A05047) Pag. 41

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 settembre 2026 (26A05048) Pag. 42

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 settembre 2026 (26A05049) Pag. 42

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 settembre 2026 (26A05050) Pag. 43

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 settembre 2026 (26A05051) Pag. 43

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 settembre 2026 (26A05052) Pag. 44

Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione della Provincia di Genova dei Frati Minori Cappuccini, in Genova, e della Regolare Provincia dei Frati Minori Cappuccini del Piemonte, in Torino, nella Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini, in Milano, che contestualmente muta la denominazione in Provincia di San Francesco dei Frati Minori Cappuccini. (26A05019) Pag. 44

Mutamento della denominazione assunta dal Monastero di S. Teresa delle Carmelitane, in Gallipoli (26A05020) Pag. 44

Riconoscimento della personalità giuridica civile dell'Associazione pubblica di fedeli «Piccola Famiglia dell'Annunziata», in Marzabotto. (26A05021) Pag. 44

Soppressione della Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, in Monte Sant'Angelo (26A05022) ... Pag. 44

Trasferimento della sede della Casa religiosa denominata «S. Benedetto» dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice da Acireale a Catania. (26A05023) Pag. 44

Trasferimento della sede della Casa religiosa «Istituto Maria Ausiliatrice» da Caltagirone a Catania (26A05024) Pag. 45

Ministero della difesa

Concessione della medaglia di bronzo al merito Aeronautico (26A05084) Pag. 45



Ministero della giustizia

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti (26A05085). Pag. 45

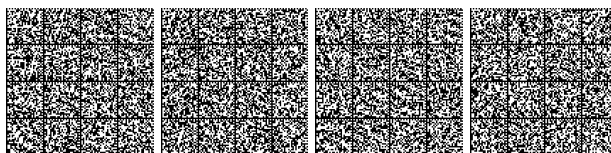
**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera n. 5 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 28 gennaio 2026. (26A05092) Pag. 46

Approvazione della delibera n. 6/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 29 gennaio 2026. (26A05093). Pag. 47

Approvazione della delibera n. 7/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 29 gennaio 2026. (26A05094). Pag. 47

Approvazione della delibera n. 8/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 29 gennaio 2026. (26A05095). Pag. 47



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 settembre 2026, n. 168.

Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo, al fine di evitare la perdita di professionalità importanti per l'operatività dell'ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di consentire una più utile organizzazione del tirocinio dei magistrati ordinari, che consenta di consolidare l'efficace contributo dato dagli stessi magistrati al giudizio di appello;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per confermare ed esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulle disposizioni in materia di attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo al fine di adeguare la tempistica e completare la disciplina della registrazione della domanda di protezione internazionale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di consentire ai Commissari delle procedure di amministrazione straordinaria relative agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale di continuare a pagare i debiti sorti per assicurare le esigenze indifferibili legate alla continuità produttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali nonché delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo

1. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, sono ulteriormente prorogati, limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 16, comma 10. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per l'anno 2026 e di euro 5.686.513 per l'anno 2027 cui si provvede:

a) quanto a euro 95.101 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1.309.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;

c) quanto a euro 13.966.655 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 561.966 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

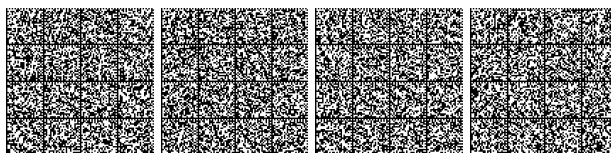
e) quanto a euro 839.032 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 2.

Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in quattro periodi: il primo periodo della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la par-



tecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d'appello e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, il terzo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.».

Art. 3.

Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori

1. All'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il comma seguente:

«4-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.».

2. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «anche quando riguardano minorenni,» e dopo le parole: «alle procure distrettuali» sono inserite le seguenti: «e alle procure minorili»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «alla procura distrettuale» sono inserite le seguenti: «e alla procura minorile».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100

1. All'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2027»;

b) al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142», sono inserite le seguenti: «che, in tal caso, equivale al documento di cui al comma 4 dello stesso articolo 4. Il documento rilasciato ai sensi del presente comma è valido per il periodo di un anno decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è registrata, fatto salvo il rinnovo previsto dall'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348, e consente l'esercizio dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

Art. 5.

Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria sono autorizzati a effettuare i pagamenti dei debiti, sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00188



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2026.

Inserimento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) all'interno del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera g), e l'art. 4, riguardanti la partecipazione al Sistema statistico nazionale (Sistan) degli uffici di statistica di enti e organismi pubblici;

Vista la direttiva n. 1, deliberata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) il 15 ottobre 1991, recante «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione»;

Visto l'Atto di indirizzo n. 1 del Comstat del 22 settembre 1992, recante «Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'art. 2, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322»;

Vista l'istanza prot. n. 32071 del 28 aprile 2025, di richiesta di ammissione al Sistema statistico nazionale presentata all'Istituto nazionale di statistica (Istat) dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e le successive note prot. n. 82476 del 28 ottobre 2025 e prot. n. 14498 del 18 marzo 2026, con le quali l'Agenzia ha provveduto ad integrare la documentazione precedentemente trasmessa, come richiesto dall'Istat, da ultimo con nota prot. n. 653895 del 10 febbraio 2026;

Vista la nota prot. n. 2236765 dell'8 luglio 2026, con la quale l'Istat ha comunicato che il Comstat si è espresso favorevolmente, come risulta dall'estratto del verbale della seduta del 19 giugno 2026, in merito alla richiesta di inserimento dell'Ufficio di statistica dell'ANSFISA nel Sistan ed ha trasmesso la relativa documentazione ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato il contributo che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) può fornire per lo sviluppo dell'informazione statistica ufficiale, sotto il profilo del potenziamento della capacità informativa e organizzativa del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al n. 2911, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Paolo Zangrillo è stata conferita la relativa delega di funzioni e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera h) e i);

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ufficio di statistica dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

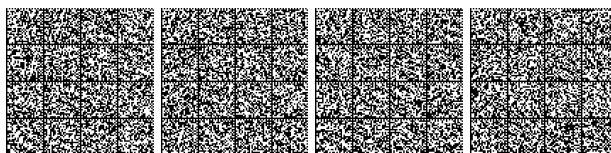
Roma, 23 luglio 2026

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la
pubblica amministrazione
ZANGRILLO*

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2576

26A05038



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1° settembre 2026.

Integrazione dell'allegato 1, punto 1.1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2026) 4735 del 10 luglio 2026, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2021/2115 inerenti alla gestione del rischio;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, n. 690710, con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2026;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024, al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026, al n. 170;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 20 febbraio 2026, n. 85510, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'U.C.B. in data 26 febbraio 2026, al n. 133;

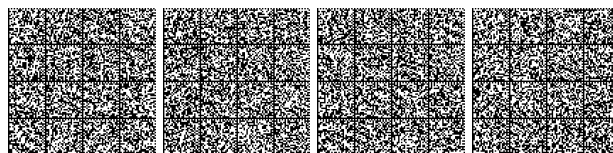
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 26 febbraio 2026, n. 95646, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 4 marzo 2026, al n. 155;

Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale Autorità di gestione nazionale del piano;

Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'autorità di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123.4 del regolamento (UE) 2021/2115, sono organismi delegati dall'Autorità di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 20 febbraio 2026, n. 85510, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come organismo intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di gestione del rischio;

Vista la convenzione di delega sottoscritta tra l'Autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale – O.I. delegato – e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti agli interventi SRF.01,



SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024, al n. 123404;

Considerato che AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 188/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 luglio 2026, n. 373990, recante modifiche al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2026, al n. 1059;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 luglio 2026, n. 373990, con il quale è stata disposta l'integrazione dell'allegato 1, punto 1.1, al Piano con l'elenco riportato nell'allegato al medesimo decreto, afferente alla codifica AGEA relativa all'occupazione del suolo con codice A09 – «Vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade e scarpate (come piante per siepi, rosai, altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali) compresi i relativi portainnesti e pianticelle»;

Rilevato che risultano già contemplate, nell'ambito della classificazione AGEA relativa all'occupazione del suolo A09 (codice uso 061), di cui all'allegato 1, punto 1.1, al PGRA 2026, anche le voci riferite alle produzioni vivaistiche in pieno campo;

Considerato che le codifiche riferite alle produzioni vivaistiche in pieno campo costituiscono il naturale completamento delle corrispondenti codifiche relative alle colture in vaso introdotte nell'allegato 1, punto 1.1 al PGRA 2026;

Considerato che l'aggiornamento dell'allegato 1, punto 1.1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026, contribuisce a garantire una più efficace applicazione degli strumenti di gestione del rischio nel settore vivaistico, in coerenza con gli interventi di razionalizzazione e ampliamento della copertura assicurativa approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 luglio 2026, n. 373990;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrazione dell'allegato 1, punto 1.1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026, al fine di superare le criticità connesse al dettaglio del piano colturale grafico e assicurare la corretta rappresentazione delle codifiche relative all'occupazione del suolo A09;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto 22 dicembre 2025, n. 690710, che dispone che gli allegati al PGRA 2026 possano essere modificati con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione dell'allegato 1, punto 1.1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026

1. L'allegato 1, punto 1.1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026, è integrato con l'elenco riportato nell'allegato al presente decreto.

2. È pubblicato sul sito internet di questo Ministero, al link Masaf - Intervento SRF.01 anno 2026 (<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23803>) indicato nell'allegato 1 al PGRA 2026, l'elenco delle produzioni vegetali assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica da parte dei fondi di mutualità danni e del Fondo AgriCat, integrato con l'elenco di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2026

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1174

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25098>

26A05083

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2026.

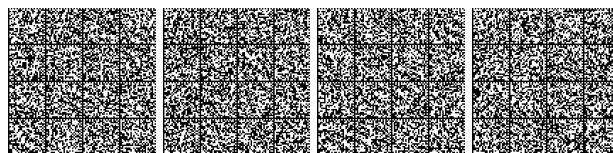
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'an-



no finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.439 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 25 giugno, 24 luglio, 24 settembre e 25 novembre 2025, nonché 27 gennaio, 24 febbraio, 25 marzo e 26 maggio 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10% con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una diciassettesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPeuroi»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

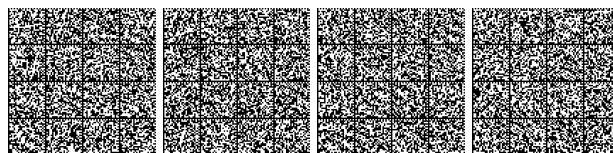
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 24 settembre 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della diciottesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 25 settembre 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantaquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 settembre 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2027 al 2031, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05127

DECRETO 24 settembre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 30 luglio 2026 e scadenza 15 febbraio 2037, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requi-



siti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.439 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 2026, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 30 luglio 2026 e scadenza 15 febbraio 2037, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 30 luglio 2026 e scadenza 15 febbraio 2037. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 24 settembre 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 25 settembre 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantaquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.



In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 settembre 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2027 al 2037, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05128

DECRETO 24 settembre 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 28 agosto 2026 e scadenza 30 ottobre 2028, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si

prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;



Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.439 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 2026, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00% con godimento 28 agosto 2026 e scadenza 30 ottobre 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, avente godimento 28 agosto 2026 e scadenza 30 ottobre 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 30 ottobre 2026, sarà pari allo 0,516393% lordo, corrispondente a un periodo di sessantatré giorni su un semestre di centottantatré giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 24 settembre 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 25 settembre 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 settembre 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al



capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05129

DECRETO 25 settembre 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'articolo 71;

Visto l'articolo 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'articolo 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities* Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'articolo 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;



Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.439 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'articolo 548 del regolamento, è disposta per il 30 settembre 2026 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT*), a centottantadue giorni con scadenza 31 marzo 2027, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei *BOT* di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emis-

sione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto.

Art. 5.

I *BOT* sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei *BOT* sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i *BOT* assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.



Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato articolo 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'articolo 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 25 settembre 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2027 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'articolo 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.



Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'articolo 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'articolo 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'articolo 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'articolo 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05140



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 giugno 2026.

Aggiornamento dell'elenco dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti, riconosciuti dal Ministero della salute per le finalità della legge 10 febbraio 2020, n. 10.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica»;

Visto in particolare l'art. 4 che recita «il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge»;

Visto l'art. 5, comma 1, della già menzionata legge che stabilisce l'istituzione, presso il Ministero della salute dell'elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'art. 4 per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 5 ove si dispone che «l'elenco, consultabile sul sito internet del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio»;

Visto l'art. 1, comma 500, della legge 30 dicembre 2021, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ove si stabilisce che l'individuazione dei centri di riferimento di cui al predetto art. 4, sia effettuata dal «Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Visto l'art. 1, comma 500, della citata legge, il quale dispone, altresì, che con decreto del Ministro della salute siano individuate le modalità di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri;

Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria 14 maggio 2021 con il quale è stato nominato il gruppo di lavoro interministeriale al fine di definire i requisiti e i criteri di individuazione dei centri di riferimento, nonché per la redazione del regolamento interministeriale di cui all'art. 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10;

Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria 31 maggio 2021, con cui, in esito al lavoro del predetto gruppo, sono stati definiti i requisiti e i criteri di individuazione dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 23 agosto 2021, recante «Riconoscimento dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti», nel quale «sono riconosciuti i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 114 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 11 maggio 2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1, comma 500, della legge 30 dicembre 2021, n. 178, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2023, n. 47, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica»;

Considerato che per gli anni 2022 e 2023 sono pervenute ulteriori candidature per le quali si rende necessario integrare il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 23 agosto 2021, recante «Riconoscimento dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti», nel quale «sono riconosciuti i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti»;

Considerato, inoltre, che, al fine di rendere tempestivo l'aggiornamento dell'elenco dei centri di riferimento di cui all'art. 5 della legge 20 febbraio 2020, n. 10 e in recepimento di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 114/2022, si rende necessario provvedere alla verifica dei requisiti dei centri in via preventiva al fine di integrare il summenzionato decreto del Sottosegretario di Stato 23 agosto 2021 e definire in modo puntuale l'*iter* per la presentazione di eventuali ulteriori candidature nonché i tempi di inserimento nell'elenco;

Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria del 21 novembre 2023 con il quale, in considerazione dei mutati compiti, è stata aggiornata la composizione del gruppo di lavoro citato;

Visto il decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2024 con il quale è stato aggiornato l'elenco dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10;

Considerato che per l'anno 2025 sono pervenute ulteriori candidature per le quali si rende necessario integrare il menzionato decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2024;

Considerato, inoltre, che, al fine di rendere tempestivo l'aggiornamento dell'elenco dei centri di riferimento di cui all'art. 5 della legge 20 febbraio 2020, n. 10, si rende necessario provvedere alla verifica dei requisiti dei centri in via preventiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 21 novembre 2024 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute, che istituisce il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 26 giugno 2024 al n. 1845, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Rosaria Campitiello l'incarico di Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del 22 dicembre 2025 con il quale, in considerazione dei mutati compiti, è stata aggiornata la composizione del gruppo di lavoro citato;

Visto il citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2024, che agli articoli 2 e 4 definiva le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e le modalità di verifica della permanenza dei requisiti dei centri di riferimento;

Considerate le risultanze delle visite ispettive effettuate presso le strutture che hanno presentato la propria candidatura a centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti;

Considerato il parere del gruppo di lavoro summenzionato, espresso nel corso della riunione tenutasi in data 13 gennaio 2026;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 21 maggio 2026 (Rep. atti n. 70/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dell'elenco dei centri di riferimento

1. È aggiornato l'elenco dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti riconosciuti da questo Ministero per le finalità della legge 10 febbraio 2020, n. 10. I centri riconosciuti sono i seguenti:

- a) I.R.C.C.S. Multimedia;
- b) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
- c) Università degli studi di Padova;
- d) Università degli studi di Brescia;
- e) I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato;
- f) I.R.C.C.S. Istituto neurologico mediterraneo Neuromed;
- g) Azienda ospedaliero universitaria di Sassari;
- h) Centro servizi per la ricerca e formazione avanzata su cadavere e di identificazione forense - TANATOCENTRUM c/o Università degli studi di Firenze;
- i) Centro Azienda USL Toscana Nord Ovest - struttura UOC Medicina legale di Lucca c/o Azienda USL Toscana Nord Ovest (Lucca);
- j) U.O.S. Coordinamento delle attività di settore c/o Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS (Roma);
- k) I.R.C.C.S. *Anatomy Lab di Humanitas University* (Pieve Emanuele, Milano);

l) Sala settoria della sezione di anatomia del Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell'apparato locomotore (SAIMLAL) c/o Sapienza Università di Roma.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nel presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2026

Il Ministro: SCHILLACI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 842*

26A05040

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 settembre 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Zagara società cooperativa in liquidazione», in Volla, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2026, n. 459/2026, con il quale la società cooperativa «Zagara società cooperativa in liquidazione», con sede in Volla (NA) (codice fiscale 06361241216), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Crapolicchio ne è stato nominato commissario liquidatore;



Vista la nota pervenuta in data 10 agosto 2026, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Carlo Crapolicchio dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che l'Unione nazionale cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Carlo Crapolicchio, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Zagara società cooperativa in liquidazione», con sede in Volla (NA) (codice fiscale 06361241216), l'avv. Massimo Femia, nato a Roma il 1° dicembre 1972 (codice fiscale FMEM-SM72T01H501T), domiciliato in Salerno (SA) - corso Giuseppe Garibaldi n. 252.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 settembre 2026

Il Ministro: URSO

26A05041

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 11 agosto 2026.

Attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. - Riparto delle risorse del progetto 1000 esperti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 29 novembre 2021, recante il riparto delle risorse del *sub-investimento* M1C1-2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» tra le regioni e le province autonome, di cui all'allegato A;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 29 agosto 2022, recante «Attuazione del *sub-investimento* 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR»»;

Vista la legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione», e in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la Conferenza unificata;



Visto l'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il sistema informatico «ReGiS» per il monitoraggio del PNRR;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 23 luglio 2026;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze espresso in data 7 luglio 2026;

Acquisito il concerto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie espresso in data 25 giugno 2026;

Considerato che il *sub*-investimento M1C1-2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» prevede il conferimento di incarichi di collaborazione professionale ad esperti e professionisti a supporto delle amministrazioni regionali e degli enti locali per il rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure PNRR;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 le risorse del *sub*-investimento sono state ripartite tra le regioni e le province autonome secondo l'allegato A al medesimo decreto;

Considerato che con il decreto del 29 agosto 2022 le risorse residue non impegnate del *sub*-investimento, quantificate in 48,1 milioni di euro, sono state ulteriormente ripartite, destinando 18,1 milioni al Dipartimento della funzione pubblica per le attività dell'Unità centrale e 30 milioni alle regioni e province autonome per il conferimento di ulteriori incarichi professionali;

Visti i dati estratti dal sistema informatico ReGiS in data 12 maggio 2026 che evidenziano che le risorse assegnate ad alcune regioni e province autonome risultano insufficienti ad assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al *sub*-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della missione 1, componente 1, del PNRR;

Considerato che l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, autorizza l'aggiornamento del riparto delle risorse sulla base dei dati ReGiS, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive trasmesse entro il 31 marzo 2026, al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo del *sub*-investimento;

Considerato che nella riunione svoltasi presso la Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 15 aprile 2026, il Dipartimento della funzione pubblica ha illustrato alle regioni e alle province autonome le opzioni e le modalità operative per l'aggiornamento del riparto delle risorse del *sub*-investimento M1C1-2.2.1;

Considerato che l'aggiornamento del riparto è effettuato ridistribuendo l'intero residuo disponibile del *sub*-investimento, pari a euro 72.485.000,00 come risultante dai dati ReGiS al 12 maggio 2026, tra tutte le regioni e le province autonome secondo i criteri di cui all'art. 2, in sostituzione delle assegnazioni individuali risultanti dal medesimo sistema ReGiS;

Considerato che il presente decreto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse redistribuite sono già assegnate al *sub*-investimento M1C1-2.2.1 e risultano dal sistema ReGiS;

Considerato che le risorse oggetto del presente decreto rimangono formalmente impegnate nell'ambito del *sub*-investimento M1C1-2.2.1, le cui attività proseguono oltre il 31 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, e non costituiscono pertanto economie da completamento di progetto ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse del *sub*-investimento M1C1-2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» del PNRR, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ridistribuendo l'intero residuo disponibile del *sub*-investimento tra le regioni e le province autonome secondo i criteri di cui all'art. 2, in sostituzione delle assegnazioni individuali risultanti dal sistema informatico «ReGiS» alla data di estrazione, al fine di assicurare il mantenimento degli obiettivi del *sub*-investimento.

2. L'aggiornamento di cui al comma 1 è effettuato sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse risultanti dal sistema informatico «ReGiS» estratti in data 12 maggio 2026.

Art. 2.

Criteri di aggiornamento del riparto

1. L'aggiornamento di cui all'art. 1, comma 1, è effettuato ridistribuendo l'intero residuo disponibile del *sub*-investimento, pari a euro 72.485.000,00, come risultante dai dati ReGiS al 12 maggio 2026, tenendo conto delle percentuali di riparto originarie stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 e dal decreto ministeriale 29 agosto 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1, il residuo disponibile è preliminarmente ripartito tra tutte le regioni e le province autonome in proporzione alle percentuali di riparto originarie. Le quote così determinate sono successivamente corrette mediante l'applicazione di coefficienti uniformi distinti per le regioni del Mezzogiorno e per le restanti regioni e



province autonome, al fine di assicurare il rispetto della quota minima del 40 per cento delle risorse complessivamente assegnate alle regioni del Mezzogiorno, lasciando invariate le proporzioni interne a ciascun gruppo territoriale e fermo restando l'importo complessivo delle risorse redistribuite.

3. Le nuove assegnazioni complessive spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, risultanti dall'applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2, sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce integralmente le assegnazioni vigenti.

Art. 3.

Proroga e rinnovo degli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le regioni e le province autonome possono prorogare i contratti in essere e rinnovare gli incarichi previa valutazione positiva delle attività svolte nel periodo contrattuale precedente, con decorrenza non anteriore al primo giorno del mese successivo all'adozione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse assegnate con il presente decreto.

2. Il provvedimento di proroga o di rinnovo adottato dalla regione o provincia autonoma indica la valutazione positiva delle attività svolte dall'esperto nel periodo contrattuale precedente, la data di decorrenza della proroga o del rinnovo e la durata dell'incarico, non eccedente il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nonché il riferimento al presente decreto come base della copertura finanziaria.

Art. 4.

Procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo

1. Le regioni e le province autonome aggiornano i dati finanziari sul sistema informatico «ReGiS» con cadenza almeno mensile e comunque entro quindici giorni dalla data in cui ciascun aggiornamento è reso disponibile dal sistema.

2. La rendicontazione delle spese sostenute a valere sulle risorse assegnate con il presente decreto avviene secondo le modalità e nei termini previsti dalla disciplina applicabile al PNRR.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica esercita le funzioni di monitoraggio, rendicontazione e controllo del sub-investimento M1C1-2.2.1, anche avvalendosi dei dati estratti dal sistema informatico «ReGiS».

4. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica, entro novanta giorni dalla conclusione delle attività oggetto del presente decreto, una relazione finale sulle attività svolte nel periodo di estensione, indicando gli incarichi rinnovati o prorogati, le attività realizzate e le risorse utilizzate.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 agosto 2026

*Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie*
CALDEROLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2609



TABELLA 1 - RIPARTO DELLE RISORSE TRA LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
(in migliaia di euro)

Regione/Provincia autonoma	Risorse assegnate con DPCM 12.11.21 e DM 29.08.22	Obbligazioni al 12.05.2026 (ReGiS)	Residuo	Nuova assegnazione complessiva ex art. 3, comma 1, d.l. 19/2026
Abruzzo	11.539	9.300	2.239	12.451
Basilicata	7.942	6.598	1.344	8.767
Calabria	14.454	10.269	4.185	14.216
Campania	32.999	16.181	16.818	25.193
Emilia-Romagna	21.500	20.780	720	24.280
Friuli-Venezia Giulia	9.349	7.162	2.187	8.684
Lazio	26.317	26.130	187	30.415
Liguria	10.537	10.082	455	11.798
Lombardia	42.250	29.716	12.534	36.595
Marche	10.492	7.783	2.709	9.491
Molise	6.714	5.487	1.227	7.320
Prov. Aut. di Bolzano	6.837	6.828	9	7.941
Prov. Aut. di Trento	6.885	6.885	0	8.006
Piemonte	20.930	16.302	4.628	19.710
Puglia	24.456	18.043	6.413	24.722
Sardegna	13.082	7.206	5.876	10.779
Sicilia	28.934	28.771	163	36.672
Toscana	18.622	14.968	3.654	18.000
Umbria	8.096	7.512	584	8.830
Valle d'Aosta	5.317	4.074	1.243	4.940
Veneto	23.048	17.738	5.310	21.490
Totale	350.300	277.815	72.485	350.300

Quota Mezzogiorno: 140.120 su 350.300 = 40,00%

Nota metodologica. Le quote assegnate sono calcolate in due fasi. In una prima fase, il residuo disponibile del *sub*-investimento, pari a 72.485 migliaia di euro come risultante dai dati ReGiS al 12 maggio 2026, è ripartito tra tutte le regioni e le province autonome in proporzione alle percentuali di riparto originarie stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 e dal decreto ministeriale 29 agosto 2022. In una seconda fase, le quote così ottenute sono corrette mediante l'applicazione di due coefficienti uniformi distinti — uno per le regioni del Mezzogiorno e uno per le restanti regioni e province autonome — al fine di assicurare che la quota assegnata finale, comprensiva delle obbligazioni già assunte e del residuo ridistribuito, rispetti la quota minima del 40 per cento riservata alle regioni del Mezzogiorno, già garantita dal riparto originario del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021. Il correttivo lascia invariate le proporzioni interne a ciascun gruppo territoriale e non modifica l'importo complessivo delle risorse redistribuite.



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ORDINANZA 24 settembre 2026.

Attivazione dei poteri sostitutivi per l'attuazione dell'intervento del Comune di Quindici finalizzato alla «Realizzazione di un centro polifunzionale e di prima accoglienza di protezione civile» su un bene confiscato - CUP B95G22000000006.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE
DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Visto l'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il quale ha previsto che «Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunZIONALIZZAZIONE e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone esposte al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 maggio 2024 con il quale il prefetto Paola Spena è stata nominata Commissario straordinario per lo svolgimento dei compiti di cui alla sopracitata disposizione normativa;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;

Dato atto che, tra gli interventi di cui al citato art. 6 del decreto-legge n. 19/2024, rientra anche il progetto presentato dal Comune di Quindici — ammesso al finanziamento con decreto del direttore generale dell'allora Agenzia per la coesione territoriale 21 marzo 2023, n. 55 — avente ad oggetto la «Realizzazione di un centro polifunzionale e di prima accoglienza di protezione civile» - CUP B95G22000000006, del valore di 2.196.830,53

euro, così come rideterminato in applicazione dell'art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025);

Dato atto che il Comune di Quindici — per il tramite della commissione straordinaria incaricata della provvisoria gestione dell'ente ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — aveva comunicato l'impossibilità di rispettare le scadenze originariamente stabilite, in ragione di carenze della progettazione iniziale e della necessità di acquisire i pareri di rito, e aveva, pertanto, richiesto e ottenuto dalla struttura commissariale una proroga del termine per l'aggiudicazione dei lavori;

Considerato che l'ente locale, all'esito della complessiva istruttoria svolta e tenuto conto della positiva conclusione della conferenza di servizi per l'acquisizione dei citati pareri, ha rappresentato di avere approvato, con delibera commissariale n. 9 del 22 maggio 2026, un nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica, in variante allo strumento urbanistico, nonché il quadro economico rivisto alla luce della riduzione del 10% prevista dalla predetta legge di bilancio, e ha comunicato un cronoprogramma aggiornato delle attività da eseguire;

Rilevato che tale cronoprogramma prevedeva, tra l'altro, quale termine per l'aggiudicazione dei lavori, il 15 giugno 2026, decorso inutilmente;

Richiamata la nota prot. n. 1198 del 9 luglio 2026, con la quale la struttura commissariale ha richiesto al Comune di Quindici aggiornate informazioni sullo stato di attuazione dell'intervento, senza ricevere alcun riscontro, con conseguente rischio di pregiudicare il rispetto delle successive scadenze e l'esito complessivo dell'intervento;

Atteso che, nel corso della riunione tenutasi presso la Prefettura di Avellino in data 20 luglio 2026, alla presenza del prefetto della provincia, di questo Commissario straordinario, del sindaco del Comune di Quindici e dei vertici provinciali delle Forze dell'ordine, si è preso atto del ritardo consumatosi e del conseguente concreto rischio di mancato recupero del bene confiscato ed è stata, altresì, condivisa la necessità di dare priorità alla puntuale conclusione del progetto;

Dato atto che, conseguentemente, con proprio atto prot. n. 1317 del 27 luglio 2026, notificato a mezzo PEC in pari data, l'ente locale è stato diffidato «a provvedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione della presente, all'indizione della procedura di affidamento dell'appalto integrato mediante pubblicazione del relativo bando o avviso di gara, e alla esecuzione di ogni conseguente atto preordinato ad assicurare l'attuazione dell'intervento citato in oggetto, trasmettendo entro il medesimo termine alla struttura commissariale copia degli atti adottati e della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione», con contestuale avvertenza che «l'infruttuoso decorso del termine assegnato con la presente diffida comporterà l'esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti al Commissario straordinario dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in combinato disposto



con l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con conseguente sostituzione del Comune di Quindici, quale soggetto attuatore dell'intervento, nell'esercizio delle attività necessarie alla sua realizzazione, mediante l'adozione dei conseguenti provvedimenti sostitutivi»;

Rilevato che il citato termine è decorso senza che il Comune di Quindici — benché sia stato avviato un procedimento nel quale l'ente è stato messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento — abbia posto in essere gli adempimenti richiesti, come rilevato nella nota della struttura commissariale prot. n. 1393 del 14 agosto 2026;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, cui rinvia l'art. 6 del decreto-legge n. 19/2024;

Considerato che la predetta disciplina attribuisce ai commissari straordinari, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni, enti o organi coinvolti;

Considerato, altresì, che il comma 5 dell'art. 12 decreto-legge n. 77/2021 prevede, per l'esercizio dei poteri sostitutivi relativi a interventi di carattere edilizio o infrastrutturale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Rilevato, altresì, che l'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 32/2019 prevede, tra l'altro, che i commissari straordinari, nell'assunzione delle determinazioni necessarie all'avvio o alla prosecuzione dei lavori e nell'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operino in raccordo con i provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche;

Ritenuto, pertanto, che, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, le attività oggetto dell'intervento sostitutivo possano essere svolte direttamente dal Commissario straordinario ovvero mediante il ricorso a specifiche forme di collaborazione istituzionale sul modello dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e, in particolare, con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente;

Ritenuto, inoltre, che l'esercizio dei poteri sostitutivi non determini, allo stato, l'esigenza di introdurre le pur consentite deroghe a disposizioni di legge, ferma restando la facoltà di adottare, ove strettamente indispensabili e nel rispetto dei presupposti previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021, le specifiche ed ulteriori ordinanze eventualmente necessarie per assicurare la rapida attuazione dell'intervento progettuale;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare una ordinanza che definisca, in via generale, l'ambito, le fasi e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, rinviando a successivi atti attuativi la puntuale disciplina delle singole attività e l'individuazione dei soggetti ai quali affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle stesse, fermo restando che gli effetti degli atti adottati sono imputati all'amministrazione sostituita;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Dispone:

1. Sono attivati, nei confronti del Comune di Quindici, i poteri sostitutivi attribuiti al Commissario straordinario dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, finalizzati ad assicurare la rapida attuazione dell'intervento del medesimo comune, del valore di 2.196.830,53 euro, avente ad oggetto la «Realizzazione di un centro polifunzionale e di prima accoglienza di protezione civile» - CUP B95G22000000006, riguardante un bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al predetto ente.

2. Il presente provvedimento definisce in via generale l'ambito, le fasi e le modalità attraverso le quali il Commissario straordinario esercita i poteri attribuitigli dalla legge, fermi i successivi provvedimenti attuativi.

3. L'intervento sostitutivo è finalizzato al superamento dell'inerzia dell'amministrazione e comprende, al fine di assicurare la completa e tempestiva realizzazione dell'opera, tutte le attività, gli atti e i provvedimenti, riconducibili alle seguenti macrofasi:

a) definizione e perfezionamento degli atti propeudici alla realizzazione dell'intervento e della procedura ad evidenza pubblica;

b) individuazione del contraente, affidamento e sottoscrizione del contratto pubblico;

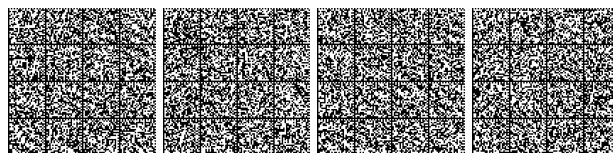
c) consegna dei lavori ed esecuzione del contratto;

d) monitoraggio, rendicontazione e chiusura dell'intervento.

4. Gli atti e i provvedimenti emanati, nonché le attività svolte nell'ambito dell'intervento sostitutivo, costituiscono esecuzione della presente ordinanza e sono adottati nel rispetto della disciplina normativa applicabile e delle risorse finanziarie assegnate all'intervento.

5. Il Commissario straordinario può assumere direttamente le attività ricomprese nelle predette fasi ovvero provvedere, ai sensi della normativa sopra richiamata, mediante il coinvolgimento di altre amministrazioni o organismi di diritto pubblico, a mezzo della stipula di apposite convenzioni, accordi ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 o protocolli operativi.

6. Per lo svolgimento delle citate attività il Commissario straordinario potrà, in particolare, avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente, secondo quanto previsto



dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, richiamato dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.

7. Il Commissario straordinario svolge, altresì, il coordinamento delle amministrazioni, degli enti e degli organismi coinvolti nelle diverse fasi dell'intervento, nonché il monitoraggio dell'attuazione e del rispetto del relativo cronoprogramma, anche tramite uno specifico tavolo di monitoraggio e coordinamento.

8. Eventuali deroghe alla normativa vigente ex art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, saranno disposte con apposita ordinanza motivata.

9. La presente ordinanza è notificata a mezzo di posta elettronica certificata al Comune di Quindici ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine di centoventi giorni.

Roma, 24 settembre 2026

Il Commissario straordinario: SPENA

26A05130

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 2 settembre 2026.

Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo III (Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 172).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Vista la comunicazione Banca d'Italia/Consob del 6 marzo 2025 con la quale è stato comunicato agli emittenti che acquistano crypto-attività di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti;

Visto il regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 che ha introdotto le modifiche apportate dall'*International Accounting Standards Board* all'IFRS 9 «Strumenti finanziari» e all'IFRS 7 «Strumenti finanziari: Informazioni integrative», aventi l'obiettivo di tenere conto di alcune risultanze della revisione post-attuazione del 2022 concernente le disposizioni in materia di classificazione e valutazione di cui all'IFRS 9 e di rispondere alla richiesta che i portatori di interessi hanno presentato all'IFRS *Interpretations Committee*;

Visto il regolamento (UE) 2025/1331 della Commissione del 9 luglio 2025 che ha introdotto le modifiche apportate dall'*International Accounting Standards Board* all'IFRS 1 «Prima adozione degli *International Financial Reporting Standard*», all'IFRS 7 «Strumenti finanziari: Informazioni integrative», all'IFRS 9 «Strumenti finanziari», all'IFRS 10 «Bilancio consolidato» e al Principio contabile internazionale (IAS) n. 7 «Rendiconto finanziario», nell'ambito dell'ordinaria attività di miglioramento degli *standard* contabili esistenti condotta dall'*International Accounting Standards Board* (IASB);

Visto il regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 che ha adottato il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 «Presentazione e informativa di bilancio» emanato dall'*International Accounting Standards Board*. L'adozione dell'IFRS 18 ha anche comportato l'introduzione di modifiche ad altri principi contabili internazionali e il ritiro dello IAS 1 «Presentazione del bilancio»;



Premesso che le modifiche al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, apportate con il presente provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 9 aprile all'8 giugno 2026;

Considerato che il regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 e il regolamento (UE) 2025/1331 della Commissione del 9 luglio 2025 hanno previsto che le imprese applichino le modifiche contemplate da tali regolamenti al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente;

Considerato che il regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 ha previsto che le imprese applichino le modifiche connesse con l'adozione dell'IFRS 18 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2027 o successivamente;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Indice

- Art. 1. (Modifiche all'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007).
- Art. 2. (Modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007).
- Art. 3. (Modifiche all'art. 10 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007).
- Art. 4. (Modifiche all'art. 13 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007).
- Art. 5. (Modifiche all'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007).
- Art. 6. (Modifiche all'art. 26 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007).
- Art. 7. (Modifiche all'art. 28 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007).
- Art. 8. (Modifiche agli allegati al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007).
- Art. 9. (Pubblicazione).
- Art. 10. (Entrata in vigore).

Allegati

A Allegato 1 al regolamento ISVAP N. 7/2007 – Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS.

B Allegato 2 al regolamento ISVAP N. 7/2007 – Schemi del bilancio d'esercizio IAS/IFRS.

C Allegato 3 al regolamento ISVAP N. 7/2007 – Schemi del bilancio consolidato.

D Allegato 4 al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 – Schema di giudizio del revisore legale o della società di revisione legale sulla sufficienza delle riserve tecniche ai sensi dell'art. 102, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

E Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato (Allegato 5 al regolamento ISVAP n. 7/2007).

F Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato – Tabella sui premi.

G Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato – Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione (Allegato 5 al regolamento ISVAP n. 7/2007).

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole «all'allegato 2» sono sostituite dalle parole «agli allegati 2 e 3».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole «, tenendo conto degli aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell'allegato 1» sono eliminate.

2. Il comma 2 dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole «- che rappresentano dettagli informativi da fornire nella nota integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico, Conto economico complessivo - tenendo conto degli aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell'allegato 1» sono eliminate.

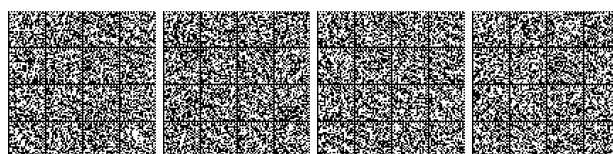
3. Il comma 3 dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole «dalla nota integrativa di cui all'allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, è consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo» sono sostituite dalle parole «dagli schemi del bilancio di cui all'allegato 2, ivi inclusa la nota integrativa, se tali informazioni sono non rilevanti. Inoltre, è consentita l'aggiunta di nuove voci nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali».

4. Il comma 4-bis dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole «, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136,» sono eliminate.

Art. 3.

Modifiche all'art. 10 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Il comma 4 dell'art. 10 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole «allegato 3» sono sostituite dalle parole «allegato 4».



Art. 4.

Modifiche all'art. 13 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Il comma 2 dell'art. 13 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione»; dopo il nono periodo è aggiunto il seguente periodo: «Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione»; il sedicesimo periodo è sostituito come segue: «Contratti di assicurazione emessi - Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi»; dopo il sedicesimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Proventi/oneri da attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico - composizione»; «Proventi/oneri da altre attività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito - composizione»; «Utili/Perdite da valutazione - rettifiche/riprese di valore per rischio di credito»; «Proventi/oneri da investimenti immobiliari - composizione»; «Interessi passivi, *fair value* positivo e negativo, altri oneri/proventi su passività finanziarie - composizione»; il ventitreesimo e il ventiquattresimo periodo sono sostituiti, rispettivamente, come segue: «Stato patrimoniale per settore di attività» e «Conto economico per settore di attività».

Art. 5.

Modifiche all'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: a) dopo le parole «Nota integrativa» è aggiunta la parola «consolidati»; b) le parole «allegato 2» sono sostituite dalle parole «allegato 3».

2. Il comma 2 dell'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: a) le parole «all'allegato 2» sono sostituite dalle parole «all'allegato 3»; b) le parole «che rappresentano dettagli informativi da fornire nella nota integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico, Conto economico complessivo» sono eliminate.

3. Il comma 3 dell'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole «dalla nota integrativa di cui all'allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, è consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo» sono sostituite dalle parole «dagli schemi del bilancio consolidato di cui all'allegato 3, ivi inclusa la nota integrativa, se tali informazioni sono non rilevanti. Inoltre, è consentita l'aggiunta di nuove voci nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali».

4. Il comma 4-bis dell'art. 24 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole «, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136,» sono eliminate.

Art. 6.

Modifiche all'art. 26 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

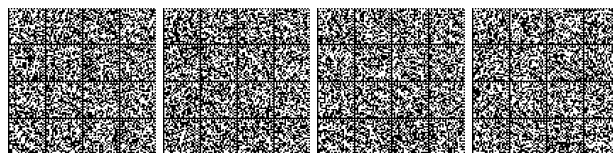
1. Il comma 1 dell'art. 26 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole «all'allegato 4» sono sostituite dalle parole «all'allegato 5».

Art. 7.

Modifiche all'art. 28 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Il comma 1 dell'art. 28 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: a) dopo la parola «Complessivo» è aggiunta la parola «consolidati»; b) le parole «allegato 2» sono sostituite dalle parole «allegato 3».

2. Il comma 2 dell'art. 28 del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione»; dopo il tredicesimo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione»; il ventesimo periodo è sostituito come segue: «Contratti di assicurazione emessi - Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi»; dopo il ventesimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Proventi/oneri da attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico - composizione»; «Proventi/oneri da attività e passività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico - composizione»; «Proventi/oneri da altre attività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito - composizione»; «Proventi/oneri da altre attività e passività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito - composizione»; «Utili/Perdite da valutazione - rettifiche/riprese di valore per rischio di credito»; «Proventi/oneri da investimenti immobiliari - composizione»; «Interessi passivi, *fair value* positivo e negativo, altri oneri/proventi su passività finanziarie - composizione»; il ventottesimo, il ventinovesimo e il trentesimo periodo sono sostituiti, rispettivamente, come segue: «Dettaglio delle altre componenti del Conto economico complessivo consolidato», «Stato patrimoniale consolidato per settore di attività» e «Conto economico consolidato gruppo per settore di attività»; dopo il trentesimo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Conto economico consolidato conglomerato per settore di attività».



Art. 8.

Modifiche agli allegati al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007

1. Gli allegati del regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono modificati come di seguito indicato:

a) l'allegato 1 è sostituito dall'allegato A al provvedimento;

b) l'allegato 2 è sostituito dagli allegati B e C al provvedimento;

c) l'allegato 3 è sostituito dall'allegato D al provvedimento;

d) il documento «Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato (Allegato 4 al regolamento ISVAP n. 7/2007)» è sostituito dall'allegato E al provvedimento;

e) il documento «Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato» - «Tabella sui premi» - di cui all'allegato 4 è sostituito dall'allegato F al provvedimento;

f) il documento «Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato» - «Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione» - di cui all'allegato 4 è sostituito dall'allegato G al provvedimento.

Art. 9.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche al bilancio d'esercizio IAS/IFRS e al bilancio consolidato si applicano con le seguenti tempistiche:

a) a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2026 per: i) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative agli impatti degli eventi contingenti sui flussi di cassa contrattuali; ii) le modifiche apportate alla tabella «Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo» della nota integrativa; iii) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, sulle cripto-attività e cripto-passività; iv) le semplificazioni apportate alle tabelle di nota integrativa relative alle cessioni in riassicurazione e ai contratti di assicurazione emessi (inclusa la tabella «Contratti di assicurazione emessi - Ripartizione dei costi per servizi assicurativi e altri servizi»); v) le nuove tabelle «Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione» e «Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione»;

b) al più tardi a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2027 per: i) gli schemi del bilancio «Stato patrimoniale - Attività», «Conto economico», «Rendiconto finanziario - metodo diretto», e «Rendiconto finanziario - metodo indiretto»; ii) le nuove tabelle di conto economico da inserire nella nota integrativa; iii) le modifiche apportate alle tabelle «Risultato finanziario totale e degli investimenti immobiliari ripartito per segmento vita e segmento danni», «Sintesi dei risultati finanziari e assicurativi ripartiti per segmento vita e segmento danni», «Stato patrimoniale per settore di attività» e «Conto economico per settore di attività» della nota integrativa; iv) le informazioni relative agli «Indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale»;

c) al più tardi a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2028 per: i) la suddivisione della nota integrativa in «Parti» e «Sezioni»; ii) tutte le restanti modifiche (ad esempio, quelle relative alle informazioni di natura qualitativa e quantitativa da fornire nella nota integrativa).

3. Le modifiche alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla relazione semestrale consolidata si applicano con le seguenti tempistiche:

a) a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2027 per le modifiche di cui al comma 2, lettera a);

b) a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2027 per le modifiche di cui al comma 2, lettera b), ad eccezione delle nuove tabelle di conto economico da inserire nella Nota integrativa (romanino ii)) che vanno prodotte a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2028;

c) a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2029 per le modifiche di cui al comma 2, lettera c).

Roma, 2 settembre 2026

Per il direttorio integrato
Il Presidente
ANGELINI

AVVERTENZA:

Per gli allegati del regolamento n. 7/2007 modificati dal provvedimento IVASS n. 172/2026 si rimanda al sito istituzionale IVASS al seguente link: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2007/n07/index.html>

26A05042

UNIVERSITÀ TELEMATICA «PEGASO»

DECRETO 21 settembre 2026.

Modifica dello statuto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo statuto dell'Università telematica Pegaso S.r.l. e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2019;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;



ALLEGATO

Visto l'art. 6, comma 2, lettera y), del vigente statuto di Ateneo, secondo il quale il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente;

Visto il verbale del 28 maggio 2026, con il quale il consiglio di amministrazione ha deliberato la proposta di modificare lo statuto dell'Università telematica Pegaso S.r.l.;

Vista la comunicazione n. 003822 del 26 giugno 2026, con la quale sono state inoltrate al MUR le modifiche allo statuto dell'Università Telematica Pegaso S.r.l. e il verbale del consiglio di amministrazione, affinché desse parere in merito;

Vista la nota n. 0009524 del 18 settembre 2026, a firma del direttore generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dott. Gianluca Cerracchio, con la quale all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, il MUR ha comunicato l'assenza di osservazioni da formulare rispetto al testo di statuto per come proposto;

Ravvisata la necessità di predisporre la modifica dello statuto di Ateneo e di istruire l'iter per la conseguenziale richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo statuto dell'Università telematica Pegaso S.r.l., così come deliberato nella seduta del consiglio di amministrazione del 28 maggio 2026 ed approvato dal MUR con nota n. 0009524 del 18 settembre 2026.

Art. 2.

È approvata la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989, del nuovo statuto di Ateneo, che si allega al presente decreto e che costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso, in copia, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, in originale, acquisito nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo e trasmesso all'ufficio competente per l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Napoli, 21 settembre 2026

Il Presidente: VACCARONO

STATUTO

Art. 1.

Istituzione e denominazione

1.1. È istituita l'«Università Telematica Pegaso S.r.l.» non statale legalmente riconosciuta, di seguito denominata «Università».

1.2. L'Università ha personalità giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, regolamentare e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti delle norme vigenti sull'ordinamento universitario, nonché del presente statuto.

1.3. L'autonomia di cui al precedente comma 1.2 è garantita all'università in relazione a qualsiasi atto, regolamento o procedura interna e prevale anche rispetto a qualsiasi atto di indirizzo assunto anche in forza di esercizio di attività di direzione e coordinamento sia da parte della controllante diretta che di controllanti indirette.

1.4. L'Università appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

1.5. L'Università è promossa dalla società «Università Telematica Pegaso S.p.a.» che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi e servizi specifici necessari, indispensabili e strumentali, anche verso corrispettivo e/o anche indicando i relativi fornitori, per il funzionamento e perseguimento dei fini anzidetti.

1.6. L'Università può regolare con specifica convenzione o contratto i rapporti con il soggetto promotore al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali e dei relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei fini anzidetti.

Art. 2.

Sedi

2.1. L'Università ha sede legale in Napoli. Eventuali sedi distaccate sono previste esclusivamente nel rispetto di quanto sancito dal decreto ministeriale 289 del 2021.

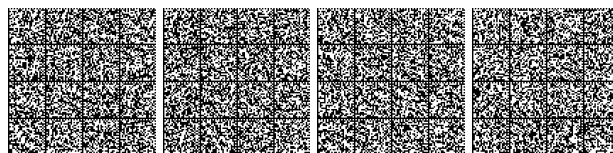
2.2. Il consiglio di amministrazione dell'università può istituire uffici secondari da utilizzarsi per gli scopi consentiti dalle leggi e regolamenti applicabili in relazione alla tipologia di attività svolta.

Art. 3.

Finalità

3.1. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana, contribuendo a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e metodologie didattiche innovative.

3.2. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 26, e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha infatti il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di *e-learning*. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori. L'Università promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere. L'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri; può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; può costituire e partecipare a società di capitali; può costituire centri e servizi interdipartimentali ed interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; può infine promuovere o partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.



3.3. L'Università rientra nella categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.

3.4. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

Art. 4. *Titoli di studio*

4.1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale: *a)* laurea; *b)* laurea magistrale; *c)* laurea magistrale a ciclo unico; *d)* dottorato di ricerca; *e)* master universitario di primo e secondo livello.

4.2. L'Università può altresì istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4.3. L'Università può inoltre rilasciare specifici attestati relativi ai corsi di alta formazione e di perfezionamento ed alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

Art. 5. *Patrimonio e mezzi finanziari*

5.1. L'Università utilizza, per l'esercizio delle attività istituzionali, beni e risorse proprie o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilità.

5.2. I mezzi finanziari per lo sviluppo delle attività istituzionali sono costituiti da: *a)* i proventi delle tasse, rette, soprattasse universitarie e dei contributi e diritti a carico degli studenti; *b)* altri proventi delle attività istituzionali; *c)* i beni, i contributi, le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti o devoluti a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, oltre alle riserve eventualmente specificamente istituite, interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali e a sostenere l'impegno della società promotrice.

Art. 6. *Capitale sociale*

6.1. Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (unmilione) diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Art. 7. *Organi dell'università*

7.1. Sono organi dell'università, salvo quanto previsto dal codice civile:

- a. l'assemblea;
- b. il consiglio di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Rettore;
- e. il Senato accademico;
- f. il Nucleo Di valutazione interno;
- g. il Collegio dei sindaci;
- h. il Collegio di disciplina;
- i. il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
- l. il Comitato etico.

7.2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

- a) i Corsi di studio;
- b) i Dipartimenti.

Art. 8. *Assemblea - Convocazione*

8.1. L'Assemblea è convocata dall'amministratore unico o, a seconda dei casi, da ciascun amministratore ovvero da un sindaco effettivo.

8.2. La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante messaggio di posta elettronica trasmesso almeno otto giorni prima dell'adunanza. Le stesse modalità valgono per l'eventuale seconda convocazione.

8.3. Nell'avviso di convocazione, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

8.4. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, purché in un paese dell'Unione europea, negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito o in Svizzera.

8.5. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 2364 del codice civile e dall'art. 34.3 del presente Statuto.

8.6. Qualora l'Università sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro il termine massimo previsto dal comma secondo dell'art. 2364 del codice civile.

8.7. Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento in discussione.

Art. 9. *Interventi e voto in assemblea*

9.1. Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti al registro delle imprese.

9.2. Ciascun socio ha diritto di voto in proporzione della quota posseduta e può farsi rappresentare in assemblea, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

9.3. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

9.4. È possibile prevedere, in sede di convocazione, che l'intervento degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in questo caso l'avviso di convocazione deve contenere dettagliatamente istruzioni sulle modalità di collegamento. È sempre consentito che l'assemblea totalitaria si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

9.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

9.6. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Art. 10. *Verbalizzazione delle riunioni assembleari*

10.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, da trascriversi nel relativo libro.

10.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tale caso l'assistenza del segretario non è necessaria.

10.3. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno: deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

10.4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.



Art. 11.

Consiglio di amministrazione - Composizione

11.1. L'Università è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due o più amministratori, che assumono le loro decisioni con delibera collegiale. Gli amministratori possono essere sia soci che non soci. La firma e la rappresentanza sociale sia in giudizio che di fronte a terzi è devoluta al Presidente del consiglio di amministrazione.

11.2. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

11.3. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

11.4. I membri del consiglio di amministrazione possono essere revocati in qualsiasi momento dall'organo che li ha nominati; la revoca è disposta con delibera motivata dell'assemblea dei soci.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'assemblea per le nuove nomine.

11.5. Il consiglio di amministrazione nomina tra i consiglieri il Presidente e il Vice Presidente del consiglio di amministrazione dell'Università, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

11.6. Durante il triennio l'assemblea dei soci attiva le procedure per la nomina anche di un solo o più componenti in caso di integrazione del numero dei consiglieri stessi e della loro sostituzione, fatta salva la cooptazione nei casi previsti dalla legge.

11.7. Il consiglio di amministrazione nomina un segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al consiglio; in tale ultimo caso, egli non ha diritto di voto.

Art. 12.

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

12.1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di mancanza del Presidente, vi provvede il Vice Presidente o in sua vece il consigliere più anziano.

12.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in caso di urgenza è sufficiente il preavviso di un solo giorno.

12.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute anche in modalità telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. Presidente e Segretario possono trovarsi anche in luoghi differenti purché entrambi collegati in video/audio.

Nell'avviso di convocazione si deve specificare che la riunione si può tenere con le modalità predette.

12.4. Se è rispettata la formalità del termine della convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente tenute se svolte alla presenza della maggioranza dei componenti in carica. Se, per urgenza o necessità, non è rispettata la formalità del termine della convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente tenute se svolte alla presenza di tutti i componenti in carica del consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

12.5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte:

col voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel caso di riunioni convocate formalmente;

col voto favorevole dell'unanimità dei componenti presenti, nel caso di riunioni non convocate formalmente.

12.6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.7. Il Presidente può altresì invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.

Art. 13.

Competenze del consiglio di amministrazione

13.1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto, anche vigilando sul continuativo mantenimento delle risorse finanziarie necessarie al corretto svolgimento dell'attività e delle finalità istituzionali senza soluzione di continuità.

13.2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Università.

13.3. In ogni caso il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

13.4. Compete al consiglio di amministrazione:

I) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'università e deliberare i relativi programmi;

II) deliberare, a maggioranza dei componenti, le eventuali proposte di modifiche dello statuto, in conformità alle norme di legge applicabili, da sottoporre all'Assemblea dei soci;

III) deliberare i regolamenti di Ateneo e le eventuali modifiche eccetto il regolamento didattico di Ateneo;

IV) nominare il Rettore;

V) deliberare la costituzione del Comitato esecutivo, di cui all'art. 10, determinando le competenze ad esso delegate e nominandone i membri non di diritto;

VI) nominare il direttore generale, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione;

VII) deliberare, su proposta dei consigli di Dipartimento o del Senato accademico, in ordine alle nomine dei docenti, dando mandato al Presidente per l'esecuzione delle delibere;

VIII) deliberare, su proposta dei consigli di Dipartimento, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento di attività didattica a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

IX) deliberare il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio consuntivo dell'università anche nel maggior termine di cui all'art. 2478-bis, I comma del codice civile;

X) deliberare l'istituzione di sedi distaccate e decentrate secondo le norme vigenti;

XI) assumere i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo (ivi compresi i dirigenti), alla determinazione degli organici del personale stesso, alle relative assunzioni e alla stipula dei contratti di lavoro, nonché all'adozione dei provvedimenti disciplinari e degli altri provvedimenti relativi al personale;

XII) deliberare in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di funzione del Rettore, del direttore di Dipartimento e delle altre cariche istituzionali;

XIII) istituire, attivare e sopprimere le strutture didattiche ed i relativi corsi accademici su proposta del Senato accademico e secondo le norme vigenti;

XIV) deliberare in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati, su proposta del senato accademico;

XV) deliberare in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e scientifico a laureati e specializzati;

XVI) deliberare sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e contributi e sul loro eventuale esonero;

XVII) deliberare, sentito il senato accademico, convenzioni con altre Università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;



XVIII) deliberare l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti e legati;

XXIX) deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta dei consigli di Dipartimento e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;

XX) sentito il Senato accademico, deliberare la partecipazione a consorzi e a società o altre forme associative di diritto privato o pubblico, italiani e stranieri, per l'ideazione, la promozione, la realizzazione o lo sviluppo di attività di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attività didattiche, ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

XXI) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'università, nel caso di liti attive e passive e in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive, nonché ai procedimenti arbitrali;

XXII) deliberare in ordine alla designazione di rappresentanti dell'università presso altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri;

XXIII) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dallo statuto;

XXIV) nominare i direttori di Dipartimento, su proposta del Rettore;

XXV) nominare l'Amministratore delegato con facoltà di revoca in qualsiasi momento della delega conferita.

Art. 14. Presidente

14.1. Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le riunioni del consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito.

14.2 Il Presidente, in particolare:

I) ha la rappresentanza legale dell'Università;

II) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

III) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e nelle materie di competenza degli stessi organi può adottare provvedimenti urgenti, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica; tali provvedimenti sono portati alla ratifica del consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva;

IV) provvede, su delega espressa del consiglio, all'adozione degli atti per le materie individuate con apposita deliberazione;

V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto;

VI) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, ai quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 15. Vice Presidente

15.1. Su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione può nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 16. Rettore

16.1. In rispondenza a quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010, art. 2, comma 1, lettera b), il Rettore svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento didattico e scientifico dell'università nell'ambito delle competenze previste dal presente statuto.

16.2. Il Rettore è nominato dal consiglio di amministrazione tra professori universitari di prima fascia. Egli resta in carica per la durata prevista dalla legge n. 240 del 2010, art. 2, comma 1, lettera d).

16.3 Il Rettore:

I) è responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

II) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;

III) convoca e presiede il Senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni e il coordinamento con l'attività del consiglio di amministrazione e dei Dipartimenti;

IV) sovrintende allo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;

V) propone al consiglio di amministrazione direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

VI) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Senato accademico;

VII) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

VIII) esercita l'autorità disciplinare sul corpo docente e di ricerca, e sugli studenti;

IX) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto;

X) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

16.4. Il Rettore può nominare, tra i docenti dell'Ateneo, uno o più pro Rettori chiamati a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento; ai pro Rettori può essere delegato l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori.

Art. 17. Senato accademico

17.1. Il Senato accademico è composto:

a) dal Rettore, che lo presiede;

b) dal Presidente del consiglio di amministrazione;

c) dai direttori di Dipartimento;

17.2. In caso di assenza od impedimento del Rettore, il Senato accademico è presieduto dal Pro Rettore se nominato, ovvero, in sua assenza, dal direttore di Dipartimento con maggiore anzianità nella carica.

17.3. Alle sedute del Senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore generale dell'università.

17.4. Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

17.5. Spettano al Senato accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, che non siano riservate ad altri organi dell'università ed alle strutture didattiche e di ricerca.

17.6. In particolare, è di competenza del Senato accademico:

I) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello statuto;

II) formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Università e su altre questioni che gli altri organi intendano rimettere alla sua valutazione;

III) esprimere pareri al consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

IV) definire gli indirizzi dell'attività di ricerca;

V) deliberare il regolamento didattico di Ateneo;

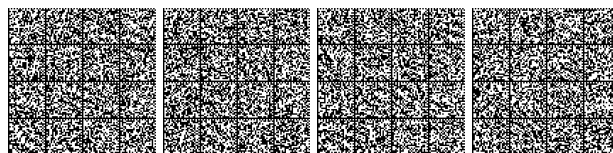
VI) proporre al consiglio di amministrazione l'attivazione di nuovi corsi di studio;

VII) proporre al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

VIII) fissare le modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio dell'università;

IX) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente statuto.

17.7. Il Rettore potrà altresì invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.



Art. 18.
Dipartimenti

18.1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attività di ricerca e di sostegno dell'attività didattica.

18.2. I professori e i ricercatori dell'università, nonché gli altri collaboratori all'attività didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad un solo Dipartimento.

18.3. Sono organi del Dipartimento:

- a) il direttore;
- b) il consiglio di Dipartimento.

18.4. L'istituzione dei Dipartimenti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalità di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nei regolamenti di Ateneo, fatte salve le vigenti norme dell'ordinamento universitario.

18.5. Le funzioni di direttore dell'organo sono attribuite ad un professore universitario afferente alla struttura nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore.

18.6. Il consiglio di Dipartimento si compone del direttore, del vice direttore ove nominato, di tutti i coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso nonché dei professori e ricercatori afferenti e di una componente studentesca.

18.7. Finché l'Università avrà un organico di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, l'articolazione organizzativa interna può essere organizzata in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e), della legge n. 240/2010, con attribuzione unitaria al dipartimento o a più Dipartimenti delle funzioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 2, comma 2, e, in particolare, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e delle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione dei corsi di studio, nonché di gestione dei servizi comuni.

Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, nell'ambito delle disposizioni statali vigenti in materia, sono altresì esercitati i relativi compiti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

Art. 19.
L'Amministratore delegato

19.1. L'Amministratore delegato, allorché nominato, è individuato in seno al consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del consiglio e deve essere dotato di esperienza manageriale valutata dal consiglio stesso come adeguata allo svolgimento del ruolo di competenza.

19.2. Il consiglio stesso, all'atto della nomina e, salva modifica, definisce i poteri dell'Amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico, se del caso, anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 20.
Direttore generale

20.1. L'organizzazione della struttura amministrativa è regolata dal consiglio di amministrazione.

20.2. La direzione della struttura amministrativa e gestionale è affidata al direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Presidente tra persone con comprovata esperienza in ambito di amministrazione universitaria.

20.3. Il direttore generale:

I) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico ed amministrativo, in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione;

II) formula proposte al consiglio di amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;

III) è responsabile del funzionamento dell'amministrazione e risponde nei confronti degli organi di governo;

IV) sovrintende all'attività delle strutture centrali e verifica e coordina l'attività dei dirigenti;

V) partecipa con voto consultivo alle sedute del Senato accademico;

VI) opera sulla base di specifiche deleghe eventualmente conferitegli dal consiglio di amministrazione.

Art. 21.
Laboratori e centri di ricerca

21.1. L'università, con decisione del consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, può istituire laboratori e centri di ricerca per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti dell'università o a tecnici specializzati di comprovata esperienza professionale.

21.2. L'istituzione di laboratori e centri di ricerca può avvenire anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, italiane e straniere, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

21.3. L'organizzazione e il funzionamento dei laboratori e dei centri di ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 22.
Biblioteca

22.1. La biblioteca è una struttura di servizio e sostegno delle esperienze didattiche di apprendimento e ricerca dell'università. Può essere costituita in sezioni, anche telematiche, che comunque costituiscono un unico sistema.

22.2. La gestione della biblioteca è affidata dal consiglio di amministrazione ad un professionista che possieda i requisiti professionali specifici.

22.3. L'organizzazione della biblioteca e i servizi da essa erogati sono regolati in apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 23.
Collegio di disciplina

23.1. Al fine di esercitare le competenze disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, è istituito un Collegio di disciplina composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti.

23.2. Al fine di garantire l'indipendenza dell'organo di giudizio ed il massimo grado di imparzialità e terzietà dell'istruttoria, i componenti del collegio sono in prevalenza docenti esterni all'Ateneo. La nomina dei componenti spetta al Senato accademico, su proposta del rettore.

L'incarico ha durata quadriennale e non è rinnovabile.

23.3. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e un Presidente vicario che lo supplisce in caso di assenza o impedimento.

23.4. Compete al Rettore l'avvio del procedimento disciplinare.

Per ogni fatto di cui venga a conoscenza e che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore, entro trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta in merito o alla sanzione da irrogare o alla archiviazione.

23.5. Il Collegio di disciplina, che opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio, svolge la fase istruttoria del procedimento disciplinare, seguendo la normativa statale che regola il procedimento amministrativo. Uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore per il quale si ipotizza la violazione di uno o più doveri disciplinari, assistito - se lo ritiene opportuno - da un difensore di fiducia, esprime un motivato parere vincolante sulla proposta avanzata dal rettore. Il parere, unitamente agli atti dello stesso, va trasmesso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni da quello in cui il Collegio è stato investito della questione.



23.6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione assume la deliberazione che chiude il procedimento. Con essa, il consiglio, o infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

23.7. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione non assuma alcuna decisione entro il termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del Collegio di disciplina il procedimento si estingue.

23.8. I termini di cui ai commi 6 e 7 si intendono sospesi rispettivamente fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina o del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso operazioni che ne impediscono il regolare funzionamento, in quanto preordinate alla formazione o al rinnovo, in tutto o in parte, degli stessi. Il termine di cui al comma 6 è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il consiglio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori, dandone notifica al consiglio di amministrazione. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Nel caso di illecito commesso dal Rettore, la titolarità del potere disciplinare è ascrivita in capo al decano dell'Ateneo.

Art. 24.

Comitato unico di garanzia

24.1. È istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», di seguito CUG, che:

a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l'età;

b) promuove, in particolare, la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle;

c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato;

d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;

e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;

f) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

24.2. Il CUG assume, altresì, nell'ambito di competenza, compiti consultivi e di monitoraggio.

24.3. I componenti del CUG sono nominati dal Presidente del consiglio di amministrazione su parere del senato accademico. Il CUG è composto da professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo nel numero massimo di cinque componenti. È altresì membro del CUG uno studente eletto in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovrà assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi.

24.4. I componenti del CUG devono essere in possesso di:

adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG;

adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni;

adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

24.5. Le modalità di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite con apposito regolamento di funzionamento.

24.6. Il Presidente è eletto dal CUG tra i propri componenti.

24.7. Il CUG ha la medesima durata fissata per il consiglio di amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un periodo di due anni accademici. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

24.8. Il CUG è organo indipendente e l'Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 25.

Comitato etico

25.1. Ai sensi della normativa vigente ed allo scopo di adempiere e rendere manifesto l'impegno a dar testimonianza dei principi e dei valori di libertà e responsabilità, lealtà e collaborazione, ai quali si ispirano la ricerca scientifica e l'insegnamento universitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso, di conflitto di interesse e violazione della proprietà intellettuale, l'Università adotta un Codice etico, che individua le regole di condotta degli appartenenti alla comunità universitaria nei confronti sia dell'istituzione sia di terzi, nel rispetto dei diritti individuali.

25.2. Il Codice etico è deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto rettorale.

25.3. Ai fini della divulgazione, del rispetto e dell'attuazione del Codice etico è istituito il Comitato etico, designato dal Senato accademico e nominato con decreto rettorale, sentito il direttore generale.

25.4. Il Comitato etico è composto da due rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, anche esterni all'università, e da due rappresentanti degli studenti, nel rispetto del principio della parità di genere.

25.5. Il Comitato etico ha funzioni consultive, nonché di verifica in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del Codice etico ed ha il compito di svolgere l'istruttoria per specifiche segnalazioni provenienti dai componenti della comunità accademica tutta ovvero da terzi direttamente interessati, che si qualificano e non restino nell'anonimato, al fine di accertare la fondatezza delle violazioni denunciate.

25.6. Ai fini dell'istruttoria, il Comitato etico può richiedere atti e documenti agli uffici centrali ed alle strutture decentrate dell'Ateneo.

25.7. Qualora riscontri la violazione di principi del Codice etico, che non integrino fattispecie illecite di competenza del collegio di disciplina, il Comitato etico ne dà comunicazione al rettore che chiama a pronunciarsi il Senato accademico.

Art. 26.

Commissione paritetica docenti-studenti

26.1. Nei Dipartimenti è istituita una Commissione paritetica docenti studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

26.2. La Commissione è composta da docenti e studenti afferenti a ciascun corso di studio.

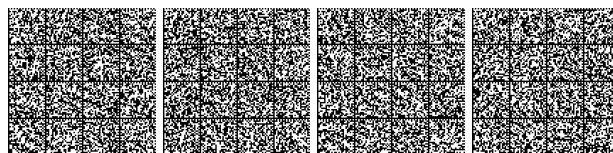
Art. 27.

Personale tecnico-amministrativo

27.1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal consiglio di amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

La direzione della struttura amministrativa e gestionale è affidata al direttore generale.

27.2. La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo e del direttore generale dell'università, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal consiglio di amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.



Art. 28.
Personale docente

28.1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di prima e seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di contratti di diritto privato.

28.2. Possono essere proposti per la nomina di professori a contratto professori di ruolo in altre università se autorizzati dal proprio ente di appartenenza o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

28.3. I contratti di insegnamento, di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di contratti per attività di insegnamento, possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. Per l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico, lo stato di quiescenza e di previdenza, si osservano oltre le disposizioni di cui all'art. 4, legge 29 luglio 1991, n. 243 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali.

28.4. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non dà titolo a trattamento assistenziale o previdenziale.

28.5. L'attività di insegnamento presso l'università comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'università stessa.

Art. 29.
Ruoli organici dei professori

29.1. Il ruolo dei professori dell'università si articola in due fasce:

- a) professori di prima fascia;
- b) professori di seconda fascia.

29.2. L'organico dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori può essere variato con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati, sentito il Senato accademico.

29.3. Ai professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato ove presenti, ricercatori a tempo determinato/*tenure track* e ai ricercatori di ruolo è assicurato stato giuridico, trattamento economico, di carriera e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i professori di ruolo ed i ricercatori delle università statali.

Art. 30.
Stato giuridico del personale docente

30.1. Alla copertura dei posti in organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si applicano le disposizioni vigenti, anche finanziarie, per il corrispondente personale delle università statali.

Art. 31.
Nucleo di valutazione di Ateneo

31.1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, procede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Nello svolgimento delle proprie attività, il Nucleo opera nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento esercitate dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nei confronti dei nuclei di valutazione degli atenei, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12.

31.2. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti; i componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

31.3. Il Nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, con apposita relazione, al direttore generale e al Rettore.

31.4. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti nell'apposito regolamento di Ateneo.

Art. 32.
Il Collegio dei sindaci

32.1. La gestione sociale è controllata da un Collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati e operanti a termini di legge.

32.2. Il Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti, ove non siano nominati i revisori dei conti o della società di revisione di cui al successivo art. 33.

32.3. I Sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

32.4. I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

32.5. Il Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione; si applicano in tale caso le medesime norme previste in relazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 33.
Revisione legale dei conti

33.1. La revisione legale dei conti, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri di certificazione gravanti sulla società in relazione allo svolgimento di attività accademica, è svolta da un revisore legale o da un collegio di tre revisori o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

33.2. La revisione legale dei conti viene effettuata secondo le vigenti disposizioni normative e in conformità alle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dall'Università ai sensi di legge.

Art. 34.
Esercizi sociali e bilanci

34.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

34.2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio a sensi dell'art. 2478-bis del codice civile.

34.3. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero centottanta giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2 del codice civile.

34.4. Nei termini e con le modalità di legge i dati contabili e finanziari concernenti l'attività dell'Ateneo e di cui sia prevista la trasmissione alle competenti autorità vengono inoltrati in conformità e nei termini di cui alle disposizioni del regolamento di cui sub art. 33.2 ed alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 35.
Utili e dividendi

35.1. Gli utili risultanti dal bilancio di esercizio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale o identificata come strumentale e funzionale al raggiungimento delle finalità di Ateneo, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto deliberato dalla stessa assemblea.



Art. 36.
Diritto allo studio

36.1. L'università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli, ma di condizioni economiche non agiate.

36.2. A tale scopo l'Università può stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, per fornire prestazioni e servizi agli studenti.

36.3. L'università garantisce agli studenti dell'Ateneo le condizioni di studio adeguate per sviluppare la loro formazione culturale e favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e premi per gli studenti più capaci e meritevoli e privi di mezzi.

Art. 37.
Norma transitoria

37.1 L'art. 16, comma 2, del presente statuto si applica a decorrere dalla naturale scadenza del mandato del Rettore in carica alla data di entrata in vigore di detto statuto, la cui durata resta quindi disciplinata dall'art. 9, comma 2, dello statuto previgente.

Art. 38.
Rinvio

38.1. Il presente statuto entra in vigore secondo le disposizioni di legge ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

38.2. Per quanto non previsto da questo statuto, si applicano le vigenti norme sulle società a responsabilità limitata e quelle sul funzionamento delle università private.

26A05032

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acetazolamide, «Cetaziol»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 259 dell'11 settembre 2026

Codice pratica: AIN/2024/2168

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CETAZIOL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: NTC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Luigi Razza, 3, 20124 Milano (MI) Italia

confezioni:

«250 mg compresse» 6 compresse in blister pvc-pvdc/al

A.I.C. n. 051706012 (in base 10) 1K9Y4W (in base 32)

«250 mg compresse» 12 compresse in blister pvc-pvdc/al

A.I.C. n. 051706024 (in base 10) 1K9Y58 (in base 32)

Principio attivo: acetazolamide

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.a.

Via Grignano, 43, 24041 - Brembate (BG), Italia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04992**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salmeterolo xinafoato / fluticasone propionato, «Salmeterolo e Fluticasone Mebel».***Estratto determina AAM/PPA n. 501/2026 del 18 settembre 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/947.

Cambio nome: C1B/2026/1845.

Numero procedura europea: SI/H/0305/001-002/IB/003/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto-elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Mebel S.r.l., codice fiscale n. 04523100651, con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 107 - 37062 Villafranca di Verona (VR) - Italia.

Medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE MEBEL.

Numeri A.I.C. e confezioni:

052115019 - «25 microgrammi/50 microgrammi/dose, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi;

052115021 - «25 microgrammi/125 microgrammi/dose, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi;

052115033 - «25 microgrammi/250 microgrammi/dose, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi;

alla società Genetic S.p.a., codice fiscale n. 03696500655, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (SA) - Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: «Salmeterolo e Fluticasone Genetic».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05012**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Pentasa».***Estratto determina AAM/PPA n. 503/2026 del 18 settembre 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale PENTASA:

Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati, paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, per integrazione di informazioni relative al trattamento in caso di compromissione renale.

Confezioni A.I.C. N.:

027130044 - «4g/100ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100ml;

027130069 - «1g supposte» 28 supposte;

027130071 - «500mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse;

027130107 - «1 g compresse a rilascio modificato» 60 compresse.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, corretto ed approvato, è allegato alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a., codice fiscale 07676940153, con sede legale e domicilio fiscale in via Carlo Imbonati, 18, 20159 Milano, Italia.

Procedura europea: DK/H/xxxx/WS/429.

Codice pratica: VC2/2025/543.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05013**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido tranexamico, «Ugurol».***Estratto determina AAM/PPA n. 506/2026 del 18 settembre 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale UGUROL:

Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento delle informazioni relative all'uso di acido tranexamico nei pazienti con compromissione renale; si modificano i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezione del foglio illustrativo; modifiche editoriali minori.

Numeri A.I.C. e confezioni:

021458029 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, per uso orale e locale» 5 fiale;



021458031 - «500 mg/ 5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, per uso orale e locale» 6 fiale;

021458017 - «250 mg compresse» 20 compresse in blister in Pvc/Pvdc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Viatris Italia S.r.l., codice fiscale n. 02789580590, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Procedure europee: NL/H/xxxx/WS/1298 - SE/H/xxxx/WS/1047.

Codici pratica: VC2/2025/408 – VC2/2025/410.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05014

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di flecainide acetato, «Almarytm».

Estratto determina AAM/PPA n. 508/2026 del 18 settembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (Germania):

tipo II - C.I.4) modifica dei paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo in accordo alla procedura di *worksharing* conclusa il 19 luglio 2026, nella quale sono state armonizzate le informazioni relative alla modalità di assunzione di flecainide orale in relazione al cibo, relativamente al medicinale ALMARYTM nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito riportate:

025728015 - «100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

025728066 - «100 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

025728155 - «100 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice procedura europea: DE/H/xxxx/WS/2822.

Codice pratica: VC2/2025/643.

Titolare: Viatris Healthcare Limited con sede legale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Dublino, Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05015

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nifedipina, «Niprepar».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 253/2026 del 7 settembre 2026

Codice pratica: DC/2024/422

Procedura europea n. ES/H/0999/001/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NIPREPAR, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Fulvio Testi, 330 - 20126, Milano, Italia

confezione: «5 mg/ml soluzione orale» flacone in vetro con tappo contagocce e siringa dosatrice

A.I.C. n. 051499010 (in base 10) 1K3N02 (in base 32)

Principio attivo: nifedipina

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorio Reig Jofre S.A.,

C/Gran Capitàn, 10, 08970 Sant Joan Despí (Barcellona) - Spagna

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg/ml soluzione orale» flacone in vetro con tappo contagocce e siringa dosatrice

A.I.C. n. 051499010 (in base 10) 1K3N02 (in base 32)



Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«5 mg/ml soluzione orale» flacone in vetro con tappo contagocce e siringa dosatrice

A.I.C. n. 051499010 (in base 10) 1K3N02 (in base 32)

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare

periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 20 febbraio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05016

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esmololo cloridrato, «Esmololo Aurobindo».

Estratto determina AAM/AIC n. 281 del 18 settembre 2026

Codice pratica: DC/2024/344.

Procedura europea n.: PT/H/3007/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ESMOLOLO AUROBINDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eugia Pharma (Malta) Limited, con sede legale e domicilio fiscale Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana, FRN 1914, Malta.

Confezione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 250 ml – A.I.C. n. 051331015 (in base 10), 1JYHY7 (in base 32).

Principio attivo: esmololo cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd

Hf26, Hal Far Industrial Estate, Qasam Industrijali Hal Far, Birzebbuga, BBG 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.



È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo 29 aprile 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05017

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 143/2026 - 3923 del 17 settembre 2026 è stata revocata, su rinuncia della General Pharma Solutions S.p.a., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: SANDIMMUN NEORAL.

Confezione: 045336017.

Descrizione: «25 mg capsule molli» 50 capsule.

Paese di provenienza: Belgio.

Medicinale: IMODIUM.

Confezione: 044535019.

Descrizione: «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: DAKTARIN.

Confezione: 044137014.

Descrizione: «20 mg/g gel orale» tubo 80 g.

Paese di provenienza: Paesi Bassi.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05018

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Idroclorotiazide Hexal».

Con la determina n. aRM - 144/2026 - 1392 del 17 settembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 038435018;

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

A.I.C. n. 038435020;

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

A.I.C. n. 038435032;

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

A.I.C. n. 038435044;

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

A.I.C. n. 038435057;

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

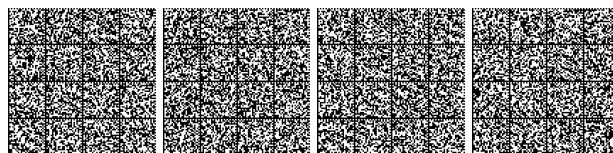
A.I.C. n. 038435069;

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 49 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

A.I.C. n. 038435071;

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

A.I.C. n. 038435083;



Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 50x1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

A.I.C. n. 038435095;

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

A.I.C. n. 038435107;

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

A.I.C. n. 038435119;

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/A.

A.I.C. n. 038435121;

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

A.I.C. n. 038435133;

Descrizione: «20 mg/12.5 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05033

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, diciassette provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1267/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AUGMENTIN;

2) DET PRES 1268/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DEPAKIN CHRONO;

3) DET PRES 1269/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EDRONAX;

4) DET PRES 1270/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EUTIROX;

5) DET PRES 1271/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EVRYSDI;

6) DET PRES 1272/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LINA-GLIPTIN PENZA;

7) DET PRES 1273/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LITOFF;

8) DET PRES 1274/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NUWIQ;

9) DET PRES 1275/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OMNIC;

10) DET PRES 1276/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PETAS;

11) DET PRES 1277/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 1175/2026» relativa al medicinale PREVYMIS;

12) DET PRES 1278/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SHINGRIXS;

13) DET PRES 1279/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SOGROYA;

14) DET PRES 1280/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SOLIAN;

15) DET PRES 1281/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TOPAMAX;

16) DET PRES 1282/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TUYORY;

17) DET PRES 1283/2026 del 21 settembre 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale VERASEAL.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A05117

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sul Libretto smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), rende noto che – a partire dal 29 settembre 2026 e fino a revoca – è reso disponibile, alle persone fisiche maggiori di età che hanno sottoscritto un Libretto smart monointestato avvalendosi dell'Opzione Risparmio Smart, un nuovo Deposito Supersmart Plus, della durata di centottantuno giorni e tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 3,50%. L'ammontare complessivo degli accantonamenti attivabili sul nuovo Deposito Supersmart Plus non può essere superiore a 10.000 euro. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si terrà conto dell'ammontare degli accantonamenti attivati in precedenza del 29 settembre 2026.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere l'offerta del suddetto Deposito Supersmart Plus in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto smart che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso Base», ad oggi pari allo 0,001%).

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito <http://www.poste.it/>, nonché sul sito internet della CDP S.p.a. <http://www.cdp.it/>, è a disposizione il foglio informativo aggiornato del Libretto smart, contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet <http://www.poste.it/> e <http://www.cdp.it/>

26A05141

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:



con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex-Tabacchi* relativo a luglio 2026, è pari a: 103,10. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di Rimborso Lordi e Netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Soluzione Futuro, l'indice EUROSTAT EUROZONE HICP *ex-TABACCHI* giugno 2026 è pari a: 102,98. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

26A05142

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 settembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1622
Yen	179,85
Corona ceca	24,197
Corona danese	7,4746
Lira Sterlina	0,85894
Fiorino ungherese	363,2
Zloty polacco	4,3103
Nuovo leu romeno	5,2519
Corona svedese	11,162
Franco svizzero	0,9405
Corona islandese	140,8
Corona norvegese	10,774
Rublo russo	-
Lira turca	56,289
Dollaro australiano	1,6109
Real brasiliano	5,9576
Dollaro canadese	1,6062
Yuan cinese	7,7995
Dollaro di Hong Kong	9,1119
Rupia indonesiana	20509,29
Shekel israeliano	3,4991
Rupia indiana	109,821
Won sudcoreano	1566,56
Peso messicano	19,6552
Ringgit malese	4,7023
Dollaro neozelandese	1,978
Peso filippino	72,801

Dollaro di Singapore	1,4716
Baht thailandese	38,231
Rand sudafricano	18,5856

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05043

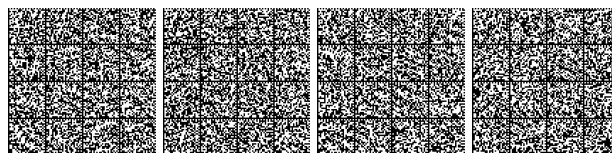
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 settembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1614
Yen	179,2
Corona ceca	24,186
Corona danese	7,4748
Lira Sterlina	0,8574
Fiorino ungherese	363,95
Zloty polacco	4,3178
Nuovo leu romeno	5,25
Corona svedese	11,152
Franco svizzero	0,9425
Corona islandese	140,4
Corona norvegese	10,745
Rublo russo	-
Lira turca	56,2814
Dollaro australiano	1,6098
Real brasiliano	5,936
Dollaro canadese	1,6033
Yuan cinese	7,7936
Dollaro di Hong Kong	9,1068
Rupia indonesiana	20436,92
Shekel israeliano	3,4979
Rupia indiana	110,1315
Won sudcoreano	1558,22
Peso messicano	19,6869
Ringgit malese	4,717
Dollaro neozelandese	1,9877
Peso filippino	72,597
Dollaro di Singapore	1,4701
Baht thailandese	38,227
Rand sudafricano	18,6103

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05044



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 settembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1652
Yen	178,59
Corona ceca	24,247
Corona danese	7,4748
Lira Sterlina	0,85898
Fiorino ungherese	363,95
Zloty polacco	4,3153
Nuovo leu romeno	5,2546
Corona svedese	11,1495
Franco svizzero	0,9404
Corona islandese	140,4
Corona norvegese	10,6975
Rublo russo	-
Lira turca	56,4857
Dollaro australiano	1,6128
Real brasiliano	5,9296
Dollaro canadese	1,6043
Yuan cinese	7,8159
Dollaro di Hong Kong	9,1378
Rupia indonesiana	20362,8
Shekel israeliano	3,518
Rupia indiana	110,8225
Won sudcoreano	1556,94
Peso messicano	19,6948
Ringgit malese	4,7424
Dollaro neozelandese	1,9903
Peso filippino	72,815
Dollaro di Singapore	1,4721
Baht thailandese	38,306
Rand sudafricano	18,6896

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05045

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 settembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1616
Yen	179,09
Corona ceca	24,251
Corona danese	7,4751
Lira Sterlina	0,85915
Fiorino ungherese	364,75
Zloty polacco	4,322
Nuovo leu romeno	5,2525
Corona svedese	11,1995
Franco svizzero	0,9432
Corona islandese	140
Corona norvegese	10,7635
Rublo russo	-
Lira turca	56,3316
Dollaro australiano	1,6167
Real brasiliano	5,9528
Dollaro canadese	1,6049
Yuan cinese	7,79
Dollaro di Hong Kong	9,1083
Rupia indonesiana	20414,13
Shekel israeliano	3,5198
Rupia indiana	110,8645
Won sudcoreano	1560,96
Peso messicano	19,6816
Ringgit malese	4,7225
Dollaro neozelandese	1,994
Peso filippino	72,688
Dollaro di Singapore	1,4711
Baht thailandese	38,327
Rand sudafricano	18,7559

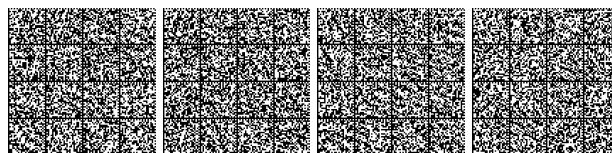
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05046

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 settembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1592
Yen	178,56
Corona ceca	24,264
Corona danese	7,4748
Lira Sterlina	0,85815



Fiorino ungherese	364,45
Zloty polacco	4,325
Nuovo leu romeno	5,2547
Corona svedese	11,2373
Franco svizzero	0,9451
Corona islandese	139,6
Corona norvegese	10,7805
Rublo russo	-
Lira turca	56,3329
Dollaro australiano	1,6161
Real brasiliano	5,9244
Dollaro canadese	1,6064
Yuan cinese	7,7762
Dollaro di Hong Kong	9,0904
Rupia indonesiana	20404,99
Shekel israeliano	3,5301
Rupia indiana	110,7675
Won sudcoreano	1556,56
Peso messicano	19,6798
Ringgit malese	4,7185
Dollaro neozelandese	1,9914
Peso filippino	72,6
Dollaro di Singapore	1,4697
Baht thailandese	38,329
Rand sudafricano	18,7312

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05047

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 settembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1551
Yen	178,52
Corona ceca	24,294
Corona danese	7,4753
Lira Sterlina	0,85598
Fiorino ungherese	365,33
Zloty polacco	4,3418
Nuovo leu romeno	5,2568
Corona svedese	11,281
Franco svizzero	0,9431
Corona islandese	139,8

Corona norvegese	10,767
Rublo russo	-
Lira turca	56,1636
Dollaro australiano	1,6202
Real brasiliano	5,9564
Dollaro canadese	1,6041
Yuan cinese	7,7489
Dollaro di Hong Kong	9,0599
Rupia indonesiana	20398,66
Shekel israeliano	3,527
Rupia indiana	110,3755
Won sudcoreano	1555,04
Peso messicano	19,72
Ringgit malese	4,7082
Dollaro neozelandese	2,0012
Peso filippino	72,619
Dollaro di Singapore	1,4676
Baht thailandese	38,407
Rand sudafricano	18,7695

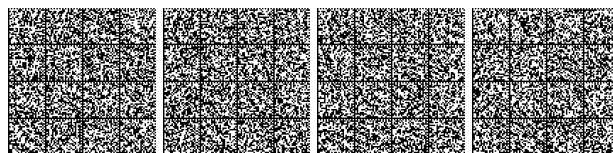
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05048

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 settembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1539
Yen	178,86
Corona ceca	24,292
Corona danese	7,4752
Lira Sterlina	0,8558
Fiorino ungherese	366,03
Zloty polacco	4,34
Nuovo leu romeno	5,2627
Corona svedese	11,274
Franco svizzero	0,9441
Corona islandese	140
Corona norvegese	10,785
Rublo russo	-
Lira turca	56,1255
Dollaro australiano	1,6194
Real brasiliano	5,944
Dollaro canadese	1,6062



Yuan cinese	7,7444
Dollaro di Hong Kong	9,0518
Rupia indonesiana	20420,4
Shekel israeliano	3,5093
Rupia indiana	110,7285
Won sudcoreano	1568,32
Peso messicano	19,7972
Ringgit malese	4,716
Dollaro neozelandese	2,0042
Peso filippino	72,467
Dollaro di Singapore	1,4683
Baht thailandese	38,419
Rand sudafricano	18,7777

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05049

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 16 settembre 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1537
Yen	178,88
Corona ceca	24,313
Corona danese	7,4755
Lira Sterlina	0,8574
Fiorino ungherese	364,45
Zloty polacco	4,3473
Nuovo leu romeno	5,2629
Corona svedese	11,2875
Franco svizzero	0,9449
Corona islandese	139,8
Corona norvegese	10,7885
Rublo russo	-
Lira turca	56,136
Dollaro australiano	1,6176
Real brasiliano	5,9368
Dollaro canadese	1,6082
Yuan cinese	7,738
Dollaro di Hong Kong	9,0507
Rupia indonesiana	20386,17
Shekel israeliano	3,4971
Rupia indiana	110,714
Won sudcoreano	1578,03

Peso messicano	19,7723
Ringgit malese	4,7152
Dollaro neozelandese	2,0021
Peso filippino	72,37
Dollaro di Singapore	1,469
Baht thailandese	38,361
Rand sudafricano	18,7684

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05050

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 17 settembre 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1481
Yen	178,75
Corona ceca	24,308
Corona danese	7,4753
Lira Sterlina	0,8583
Fiorino ungherese	362,98
Zloty polacco	4,358
Nuovo leu romeno	5,2624
Corona svedese	11,2715
Franco svizzero	0,9466
Corona islandese	139,8
Corona norvegese	10,825
Rublo russo	-
Lira turca	55,8841
Dollaro australiano	1,6139
Real brasiliano	5,8905
Dollaro canadese	1,6068
Yuan cinese	7,7009
Dollaro di Hong Kong	9,0071
Rupia indonesiana	20352,48
Shekel israeliano	3,4825
Rupia indiana	110,1475
Won sudcoreano	1587,31
Peso messicano	19,7337
Ringgit malese	4,7061
Dollaro neozelandese	1,9993
Peso filippino	72,006
Dollaro di Singapore	1,4642



Baht thailandese	38,237
Rand sudafricano	18,6595

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05051

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 settembre 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,146
Yen	180,94
Corona ceca	24,339
Corona danese	7,4754
Lira Sterlina	0,8588
Fiorino ungherese	364,28
Zloty polacco	4,3635
Nuovo leu romeno	5,2647
Corona svedese	11,2915
Franco svizzero	0,9462
Corona islandese	139,4
Corona norvegese	10,8095
Rublo russo	-
Lira turca	55,9077
Dollaro australiano	1,6095
Real brasiliano	5,8857
Dollaro canadese	1,6056
Yuan cinese	7,6755
Dollaro di Hong Kong	8,9903
Rupia indonesiana	20424,81
Shekel israeliano	3,4812
Rupia indiana	109,8755
Won sudcoreano	1590,76
Peso messicano	19,6855
Ringgit malese	4,6763
Dollaro neozelandese	2,0068
Peso filippino	71,972
Dollaro di Singapore	1,4651
Baht thailandese	38,225
Rand sudafricano	18,6482

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A05052

MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione della Provincia di Genova dei Frati Minori Cappuccini, in Genova, e della Regolare Provincia dei Frati Minori Cappuccini del Piemonte, in Torino, nella Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini, in Milano, che contestualmente muta la denominazione in Provincia di San Francesco dei Frati Minori Cappuccini.

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 settembre 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale Ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini ha disposto la fusione per incorporazione con effetto estintivo della Provincia di Genova dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Genova, e della Regolare Provincia dei Frati Minori Cappuccini del Piemonte, con sede in Torino, nella Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Milano, che contestualmente muta la denominazione in Provincia di San Francesco dei Frati Minori Cappuccini.

La Provincia di San Francesco dei Frati Minori Cappuccini (già Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini) subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Provincia di Genova dei Frati Minori Cappuccini e alla Regolare Provincia dei Frati Minori Cappuccini del Piemonte, che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.

26A05019

Mutamento della denominazione assunta dal Monastero di S. Teresa delle Carmelitane, in Gallipoli

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 settembre 2026 il Monastero di S. Teresa delle Carmelitane, con sede in Gallipoli (LE), ha assunto la denominazione di Monastero di S. Teresa delle Carmelitane Scalze.

26A05020

Riconoscimento della personalità giuridica civile dell'Associazione pubblica di fedeli «Piccola Famiglia dell'Annunziata», in Marzabotto.

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 settembre 2026 viene riconosciuta la personalità giuridica civile del dell'Associazione pubblica di fedeli «Piccola Famiglia dell'Annunziata», con sede in Marzabotto (BO).

26A05021

Soppressione della Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, in Monte Sant'Angelo

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 settembre 2026 viene soppressa la Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, con sede in Monte Sant'Angelo (FG).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

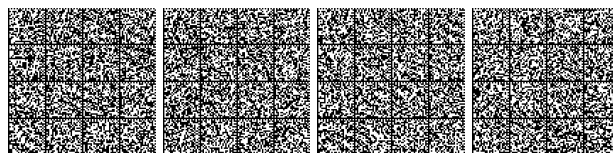
Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A05022

Trasferimento della sede della Casa religiosa denominata «S. Benedetto» dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice da Acireale a Catania.

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 settembre 2026 viene approvato il trasferimento della sede Casa religiosa denominata «S. Benedetto» dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice da Acireale (CT) a Catania.

26A05023



Trasferimento della sede della Casa religiosa «Istituto Maria Ausiliatrice» da Caltagirone a Catania

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 settembre 2026 viene approvato il trasferimento della sede della Casa religiosa «Istituto Maria Ausiliatrice» da Caltagirone (CT) a Catania.

26A05024

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia di bronzo al merito Aeronautico

Con decreto ministeriale n. 60 datato 25 agosto 2026 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito Aeronautico al Col. Vitucci Marcello, nato il 29 giugno 1978 a Napoli, con la seguente motivazione:

«Comandante della *Task Force Air 51° Wing* presso la base aerea di Costanza (Romania), dava prova di eccezionali qualità di comando, visione strategica, senso del dovere e abnegazione, conducendo con somma perizia una missione ad altissima complessità in un contesto operativo connesso al perdurare della crisi russo-ucraina. Il suo mirabile operato, forniva un concorso intelligente ed efficace alle operazioni secondo i più moderni criteri di flessibilità, interoperabilità e proiezione strategica, consolidando concretamente la posizione di deterrenza della NATO. Chiarissimo esempio di Comandante e di dedizione al servizio che, per gli straordinari risultati conseguiti, dava lustro e prestigio all'Aeronautica militare, alle Forze armate italiane e alla Nazione in un complesso contesto internazionale.» Costanza (Romania), marzo - luglio 2025.

26A05084

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti

Estratto del d.d. 22 settembre 2026 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 29 maggio 2026, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Baccari Alessandra notaio residente nel Comune di Lauro (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Avellino (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Vitto Concetta notaio residente nel Comune di Baiano (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Avellino (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Esposito Emanuela notaio residente nel Comune di Sant'Arcangelo (D.N.R. di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di Chiusano di San Domenico (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Porfido Maria notaio residente nel Comune di Altavilla Irpina (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Guardia Lombardi (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maglio Claudia notaio residente nel Comune di Bella (D.N.R. di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di Lacedonia (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Solaro Sara notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Crespellano (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fontana Carmelo notaio residente nel Comune di Carpenedolo (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giglio Gianluca notaio residente nel Comune di Arbus (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Sanluri (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Lanno Angela notaio residente nel Comune di Luco dei Marsi (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Ausonia (D.N. di Cassino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Agosta Maria Caterina notaio residente nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Placida Federico notaio residente nel Comune di San Giovanni in Fiore (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) è trasferito nel Comune di Catanzaro (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lo Schiavo Antonio Maria notaio residente nel Comune di Fildelfia (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Vibo Valentia (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capodivento Riccardo notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Francavilla al Mare (D.N.R. di Chieti, Lanciano e Vasto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sodano Antonio notaio residente nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Amantea (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vesce Alberto notaio residente nel Comune di Almese (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Sanremo (D.N.R. di Imperia e San Remo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tursi Emanuela notaio residente nel Comune di Barga (D.N. di Lucca) è trasferito nel Comune di Lucca (D.N. di Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pozzoli Mariacristina notaio residente nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Castiglione delle Stiviere (D.N. di Mantova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

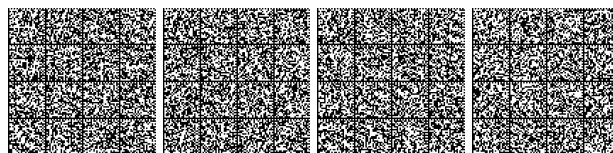
Bignardi Luigi Filippo notaio residente nel Comune di Calolziocorte (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Cormanò (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Greco Federica notaio residente nel Comune di Tirano (D.N. di Sondrio) è trasferita nel Comune di Lentate sul Seveso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capossela Roberta notaio residente nel Comune di Sanremo (D.N.R. di Imperia e San Remo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cervia Alberto notaio residente nel Comune di Monza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bellucci Fabio notaio residente nel Comune di Bollate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Monza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;



Dalla Costa Carlotta notaio residente nel Comune di Limbiate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Villardita Valeria notaio residente nel Comune di Mantova (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di San Donato Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giancotti Josephine notaio residente nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Vignate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Menziani Marcello notaio residente nel Comune di Sassuolo (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Modena (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Battista Roberto notaio residente nel Comune di Castellammare di Stabia (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Crasta Mariano notaio residente nel Comune di Torre del Greco (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scialino Chiara notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Ponte San Nicolò (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bartoli Andrea notaio residente nel Comune di Riesi (D.N.R. di Caltanissetta e Gela) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giacoletti Gabriele notaio residente nel Comune di Alcamo (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scalisi Manuela notaio residente nel Comune di Marineo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pelizza Davide Cesare notaio residente nel Comune di Pescarolo ed Uniti (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Mortara (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Martelli Alessia notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Gualdo Tadino (D.N. di Perugia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caccetta Margherita notaio residente nel Comune di Cascina (D.N. di Pisa) è trasferito nel Comune di Pisa (D.N. di Pisa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Buda Enzo notaio residente nel Comune di Melito di Porto Salvo (D.N.R. di Reggio Calabria, Locri e Palmi) è trasferito nel Comune di Reggio di Calabria (D.N.R. di Reggio Calabria, Locri e Palmi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ventrice Emanuela notaio residente nel Comune di Bovalino (D.N.R. di Reggio Calabria, Locri e Palmi) è trasferito nel Comune di Rizziconi (D.N.R. di Reggio Calabria, Locri e Palmi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mecenate Alessandro notaio residente nel Comune di Vaiano (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Riano (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cassese Marco notaio residente nel Comune di Sezze (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civi-

tavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mormile Gianpaolo notaio residente nel Comune di Verona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pinto Federico notaio residente nel Comune di Avezzano (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zarba Meli Erika notaio residente nel Comune di Tivoli (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lops Tullio Alberto notaio residente nel Comune di Pistoia (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Sant'Arpino (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sinatra Giuseppe notaio residente nel Comune di Melilli (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Siracusa (D.N. di Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pizzuti Francesco notaio residente nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Massafra (D.N. di Taranto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Santacroce Chiara notaio residente nel Comune di Notaresco (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Nereto (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Benedittis Italo notaio residente nel Comune di Penne (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Pescara (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bosso di Cardona Barbara notaio residente nel Comune di Latina (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dellaquila Anna notaio residente nel Comune di Trani (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Barletta (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giaimo Rosa notaio residente nel Comune di Trapani (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Pantelleria (D.N.R. di Trapani e Marsala) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nicotra Francesco Claudio notaio residente nel Comune di Legnago (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dottori Silvio notaio residente nel Comune di Vetralla (D.N.R. Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Vignanello (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

26A05085

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 5 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in data 28 gennaio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010701/FAR-L-177 del 21 settembre 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibe-



ra n. 5 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAF in data 28 gennaio 2026, concernente l'adeguamento delle pensioni in essere e degli importi utili ai fini del computo delle pensioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)* e commi 3 e 5, del regolamento di previdenza, per l'anno 2026.

26A05092

Approvazione della delibera n. 6/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 29 gennaio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010518/MED-L-222 del 17 settembre 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 29 gennaio 2026, concernente la perequazione dei trattamenti pensionistici, per l'anno 2026, a carico delle gestioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina convenzionata e accreditata.

26A05093

Approvazione della delibera n. 7/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 29 gennaio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010519/MED-L-223 del 17 settembre 2026 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 29 gennaio 2026, concernente la rivalutazione dell'importo minimo delle pensioni di inabilità assoluta e permanente per le gestioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina convenzionata e accreditata, per l'anno 2026.

26A05094

Approvazione della delibera n. 8/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 29 gennaio 2026.

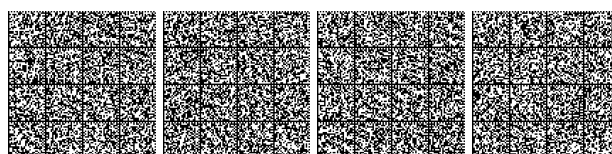
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010521/MED-L-224 del 17 settembre 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 29 gennaio 2026, concernente la rivalutazione degli importi dell'indennità per inabilità temporanea a favore degli iscritti alla «Quota B» del Fondo di previdenza generale, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 del regolamento a tutela dell'inabilità temporanea a favore degli iscritti alla «Quota B» del Fondo di previdenza generale, per l'anno 2026.

26A05095

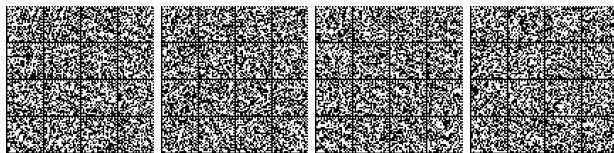
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-226) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

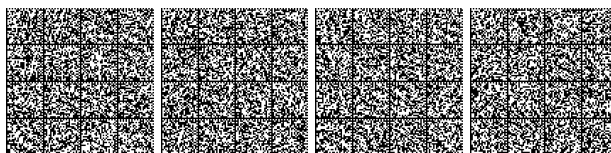
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

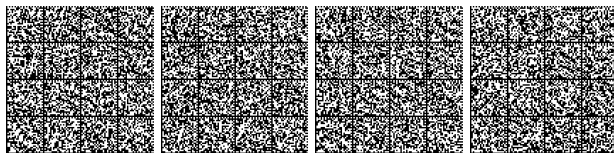
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 9 2 9 *

€ 1,00

